

## XVI LEGISLATURA

428ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2010

Presidenza del vice presidente CHITI,  
indi della vice presidente MAURO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del vice presidente CHITI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Discussione del disegno di legge:**

**(1167-B/bis)** *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro* (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 10,30)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 6 maggio 2010, su proposta delle Commissioni riunite 1ª e 11ª, l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del Regolamento, di limitare l'oggetto della discussione agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Presidenza ha inoltre ritenuto di consentire la presentazione di un emendamento all'articolo 2, resosi necessario a seguito delle modificazioni normative che nel frattempo sono intercorse.

I relatori, senatori Castro e Saltamartini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castro.

**CASTRO**, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, giunge in sesta lettura in quest'Aula il disegno di legge collegato in materia di lavoro. Si tratta di un provvedimento che sin dall'inizio si è qualificato non come un provvedimento *omnibus*, ma come un testo che doveva affrontare, considerata la sua natura di collegato, le conseguenze sociali della più drammatica crisi economica che avesse attraversato i nostri ultimi 100 anni, organizzando una serie di interventi con un approccio che si potrebbe anche definire *multitasking*.

Lungo il suo cammino, che certamente è stato tormentato, esso è andato via via prosciugandosi, e oggi approda al Senato un provvedimento condensato e concentrato intorno alla riforma del processo del lavoro. È dunque un provvedimento straordinariamente importante proprio per il momento in cui si colloca. Anzi, verrebbe quasi da dire che oggi le soluzioni che questo disegno di legge offre alle parti sociali per la regolazione di relazioni industriali più autenticamente propulsive è quanto mai opportuno.

Le caratteristiche, infatti, della riforma contenuta in questo provvedimento favoriscono significativamente la coesione sociale, che viene valorizzata, estesa, amplificata e intensificata, attraverso la valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali e contrattuali. Sotto questo profilo credo che nessuno di noi possa dimenticare che il cuore della riforma, vale a dire l'arbitrato, corrisponde alle puntuali indicazioni che le parti sociali si sono date attraverso il protocollo sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio e del 15 aprile 2009, in particolare l'articolo 3, e che, immediatamente dopo una delle letture parlamentari di questo collegato, le medesime parti sociali - ben 36 associazioni ed organizzazioni sindacali e datoriali - l'11 marzo scorso hanno firmato un'intesa mercé la quale si impegnavano ad implementare, rapidamente ed efficacemente, la nuova strada dell'arbitrato disegnata dal provvedimento.

È anche in una prospettiva più propriamente economica che questo provvedimento scandisce la sua importanza in quanto straordinario vettore di certezza, di semplificazione, di riduzione dei costi del contenzioso in un'area molto densa di liti come quella del lavoro. Ciò significa, attraverso la certezza e l'affidabilità, capacità di attirare quegli investitori internazionali che molte volte sono stati scoraggiati dal realizzare insediamenti ad alta densità occupazionale nel nostro Paese proprio per la friabilità del sistema di regolazione del nostro contenzioso.

Il messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica del 31 marzo è alla base di questa nuova lettura della Camera, parzialmente modificata dal Senato. Si tratta di un messaggio sul quale immediatamente limpida è stata la risposta del Governo e della maggioranza. Ricordo come in quel medesimo 31 marzo, in occasione di un *question time* alla Camera, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi abbia immediatamente ribadito la volontà del Governo di adempiere compiutamente alle indicazioni date dal Presidente della Repubblica per effetto di un atteggiamento nitido, di leale collaborazione istituzionale. E analoga dichiarazione hanno immediatamente reso i relatori del provvedimento alla Camera, onorevole Cazzola, e al Senato, senatore Saltamartini.

Di questo, onorevoli colleghi, si tratta. Le parole del Presidente della Repubblica non danno il via ad un dibattito dogmatico, ad una riflessione giuridica: sono una scandita affermazione istituzionale alla quale il Governo e la maggioranza rispondono con una piena cooperazione. Sotto tale profilo, per effetto di questa piena cooperazione, sono state realizzate già alla Camera, ed ora ulteriormente arricchite al Senato, delle risposte normative che assecondano le indicazioni del Presidente della Repubblica. Quel Presidente della Repubblica che, ad esempio, aveva chiesto una più precisa definizione della nozione di equità nell'arbitrato; che aveva chiesto che venisse garantita una sorta di non preponderanza del ruolo del Ministro del lavoro attraverso l'emissione degli atti ministeriali sostitutivi della contrattazione fallita, sempre in materia di arbitrato, e che, sempre in questa materia, aveva, infine, chiesto una garanzia nell'ipotesi di arbitrato attivato dal contratto individuale di lavoro, una garanzia più dispiegata nel momento nel quale la via arbitrale fosse scelta al momento dell'assunzione.

Le risposte che sono state date a queste sollecitazioni autorevoli del Presidente della Repubblica sono state una nuova scrittura dell'articolo 412 del codice di procedura civile: quello che i colleghi possono leggere nel comma 7 dell'attuale articolo 30 che, intercettando la richiesta del Presidente, ha precisato come nell'arbitrato secondo equità si parli non soltanto del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, così com'era nella prima stesura, ma anche "dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari". Si è trattato cioè di una formulazione normativa che ha incorporato ed introiettato una precisa indicazione della Corte costituzionale data con la sentenza n. 206 del 2004 e che sgombra il campo da ogni equivoco intorno al perimetro dell'equità.

Un altro intervento decisivo è stato offerto da quello che oggi potete leggere al comma 11 dell'articolo 30, dove, di fronte al rischio che fosse troppo brusco l'intervento del Ministro del lavoro una volta esaurita negativamente la prova negoziale affidata direttamente alle parti sociali, si

prevede un diverso meccanismo (tra l'altro, mutuato da un vecchio provvedimento che ebbe come protagonista proprio l'allora ministro Treu e che, quindi, in qualche modo, si rifà ad una prassi che non può non essere giudicata adeguata). In caso di insuccesso delle parti nel rinvenimento di un'intesa, dopo dodici mesi il Ministro convoca le parti al fine di promuovere l'accordo; fa trascorrere ulteriori sei mesi e, se ancora l'accordo non viene raggiunto dalle parti accompagnate e coordinate dal Ministro, questo emana un proprio decreto, ma tenendo conto delle risultanze istruttorie, del negoziato nel frattempo svoltosi, e dà un'indicazione che assume un carattere meramente sperimentale. Credo che si tratti di un'articolazione straordinariamente protettiva dell'autonomia delle parti sociali da un lato e, dall'altro, straordinariamente rispettosa dei risultati che anche non compiutamente esse abbiano prodotto.

Molte polemiche ha suscitato un altro argomento, in merito al quale però, anche in questo caso, la risposta normativa che offriamo all'indicazione del Presidente della Repubblica è molto chiara: nell'ipotesi di attivazione, per effetto del contratto individuale, della clausola compromissoria, questa può materializzarsi soltanto una volta trascorso il periodo di prova o, nell'ipotesi di assenza del periodo di prova, soltanto un mese dopo l'assunzione. Tra l'altro, viene anche prevista l'assistenza legale e sindacale ma, soprattutto, viene prevista l'esclusione dal perimetro della compromettibilità delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Anche qui credo che la soluzione individuata sia stata assolutamente persuasiva rispetto all'opportunità di assecondare le indicazioni del Presidente della Repubblica.

Il Senato, attraverso un fattivo lavoro compiuto in Commissione, ha ulteriormente proceduto a migliorare la complessiva mappatura normativa del provvedimento. Siamo intervenuti ritenendo doveroso rimediare ad un errore - se i colleghi mi consentono questa espressione - della Camera, quando fu approvato un emendamento promosso dall'ex ministro del lavoro Cesare Damiano in ordine all'attivabilità dell'arbitrato *ex post* anziché *ex ante* e in qualche modo di volta in volta valutando se fosse nella prospettazione di interesse del lavoratore pozione il ricorso al giudice ordinario o all'arbitro. Ricordo, visto che la materia è stata oggetto di polemiche aspre e persino laceranti e spessissimo fondate su letture deliberatamente mistificanti dei contenuti reali del dibattito, che stiamo parlando di una ipotesi residualissima di arbitrato. (*Brusio*).

Presidente, sono costretto a chiedere il suo soccorso: non per un povero peone, ma perché stiamo parlando di un provvedimento che è stato oggetto di rinvio da parte del Capo dello Stato.

**PRESIDENTE.** Ha perfettamente ragione. C'è sempre, per chi presiede, un momento di imbarazzo nel dover interrompere chi sta parlando. Comunque, ha ragione lei. Prego i colleghi di fare silenzio e di consentire al senatore Castro di svolgere la sua relazione, che verte su un tema importante. Chi ha da fare altre cose può uscire e rientrare quando ha terminato i colloqui.

**CASTRO, relatore.** Consiglio comunque a tutti i colleghi che dovessero poi ritrovarsi nella funzione di relatore di non commettere l'errore che sto facendo io, di non parlare a braccio, perché ciò è sinceramente impossibile in questo contesto, ma piuttosto di leggere, perché credo che una simile modalità consenta una difesa dal contesto esterno più efficace.

Signor Presidente, le chiedo, da un lato, scusa per la richiesta d'aiuto e, dall'altro, la ringrazio per avermelo offerto.

Come dicevo, stiamo parlando di una ipotesi assolutamente residuale di arbitrato. Come è noto, nel generale disegno di questo collegato lavoro l'arbitrato può essere o la naturale espansione della conciliazione che le parti attraversano nelle forme ormai consuete e tradizionali nel nostro ordinamento, oppure può essere l'effetto di una illimitata potestà di regolazione delle proprie relazioni in materia di controversie generata dalle parti sociali, oppure, ed è questa l'ipotesi sulla quale stiamo concentrando la nostra attenzione... (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Mi scusi, senatore Castro. Volete che sia sospesa la seduta? Qual è il problema? Si deve sospendere la seduta per consentire i colloqui e poi il senatore Castro svolgerà la relazione, o il senatore Castro può intervenire adesso? Il relatore chiede di poter svolgere una relazione che sta facendo a braccio, ma incontra difficoltà a svolgerla!

**CASTRO, relatore.** Grazie ancora, signor Presidente. Grazie, colleghi. Vedrò di non abusare della vostra pazienza, procedendo rapidamente verso la conclusione.

Stiamo parlando dell'ipotesi in cui l'arbitrato sia generato dal contratto individuale, e anche in questa ipotesi la prima fattispecie prevista dalla norma è quella che la regolazione, per effetto del contratto individuale, avvenga all'interno del perimetro disegnato dalle parti sociali attraverso il loro accordo. Oppure, nell'ipotesi in cui vi sia una relazione diretta all'atto della stipulazione del

contratto individuale di lavoro tra le due parti e questo contratto di lavoro, per la delicatezza che presenta in questa circostanza, debba essere certificato, ebbene, solo e soltanto in questo ultimo caso abbiamo ritenuto che non fosse opportuna la soluzione rinvenuta dalla Camera - quella soluzione, cioè, che affida alla valutazione opportunistica, tattica del lavoratore la scelta di andare dall'arbitro o dal giudice - ma fosse invece necessario ribadire, per una scelta che abbiamo con un qualche tratto di ironia definito consapevolmente ideologica rispetto al generale approccio culturale all'arbitrato, che questa scelta dovesse essere l'effetto di un patto generale preventivo, attraverso il quale le parti affidano ad una regolazione collocata all'interno del perimetro della regolazione sociale la scelta di risolvere le loro controversie.

Sono due modelli culturalmente molto diversi: questo è un modello collaborativo, cooperativo, integrato ed organico, dove in qualche modo c'è un patto, che acquisisce un valore comunitario, che lega il datore di lavoro e il suo collaboratore, e ci sembra assai più appropriato, proprio nella prospettiva della questione sociale e di una visione partecipativa e comunitariamente dispiegata all'impresa, rispetto invece alla soluzione offerta dall'emendamento del Partito Democratico alla Camera. Per questo abbiamo deciso di intervenire riproducendo e ribadendo la naturale vocazione endopattizia dell'arbitrato.

Siamo anche intervenuti per meglio regolare la norma che prevedeva tempi di decadenza per l'impugnazione del licenziamento e tempi per la presentazione effettiva del ricorso al giudice ordinario relativamente al medesimo licenziamento. Anche su questo punto vi è stato un dibattito piuttosto vivace. Con l'attuale articolo 31 abbiamo voluto intervenire in questa materia; ne è nato un dibattito acre, perfino riguardo una fattispecie pur statisticamente marginale, come quella del licenziamento inefficace perché irrogato oralmente. Il relatore ha ritenuto di dover presentare un emendamento che scioglie gran parte dei dubbi che erano sorti sul punto, intercettando le sollecitazioni che soprattutto gli amici e colleghi della Lega Nord avevano portato innanzi, peraltro coniugandosi con alcune valutazioni che anche l'opposizione aveva formulato sul punto.

Abbiamo deciso che, pur essendo - lo ribadisco - statisticamente residualissima, quasi insignificante, l'opzione del licenziamento orale, per il solo licenziamento inefficace in quanto orale venga ripristinato lo *status quo ante* e quindi non vi siano gli stretti termini di decadenza e di effettivo rispetto del termine per la presentazione del ricorso innanzi al giudice ordinario che erano previsti dalle proposte succedutesi nella discussione nei due rami del Parlamento e in Commissione: quindi, si ritorna al vecchio, generale termine dei cinque anni. In questo modo crediamo di aver dato un contributo decisivo di serenità.

Se mi è consentito, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che davvero la serenità debba essere anche la cifra nella quale si svolge il dibattito in Senato. Nella materia del lavoro ci troviamo di fronte ad una singolare situazione: da un lato, vi è un tasso bassissimo, quasi inesistente, di conflitto sociale nei luoghi di lavoro, ma dall'altro vi è l'acuirsi opaco, oscuro e insidioso di contestazioni a vocazione sovversiva in altri luoghi. È di lunedì l'aggressione subita dal segretario generale della CISL del Veneto, Franca Porto, a Vicenza; nello stesso giorno è stato aggredito il segretario confederale della UIL, Paolo Pirani; prima ancora vi è stato l'agguato, feroce e violento, al segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Come non ricordare le intimidazioni subite dal nostro collega Pietro Ichino, al quale anche in questa circostanza voglio rinnovare la solidarietà più convinta e affettuosa? Si sta, cioè, creando un clima al quale dobbiamo cercare di porre subito un freno con un dibattito anche aspro, in cui le opinioni si confrontino anche aspramente, ma restando precisamente confinate all'interno del dibattito istituzionale, normativo e giuridico. Se il Senato saprà dare un esempio in questa direzione, credo che il Paese non possa non essercene grato.

Concludo rapidamente, ricordando che un altro intervento significativo che ha intercettato le preoccupazioni del Presidente della Repubblica è stato compiuto nell'attuale testo dell'articolo 49, in una materia sulla quale il Governo ha lasciato illimitata libertà di intervento all'Assemblea. Ebbene, abbiamo voluto fornire una precisazione per i casi di assunzione irregolare con un contratto di lavoro parasubordinato (situazione portata alla ribalta della cronaca da un giovane di un *call center*). Abbiamo stabilito che il datore di lavoro in questo caso possa beneficiare di sanzioni ridotte soltanto dove la soluzione che offre al lavoratore irregolarmente assunto sia quella di una conversione, non solo nella pienezza della regolarità della forma di assunzione, ma anche della natura a tempo indeterminato del contratto offerto in riparazione, e per mansioni equivalenti a quelle svolte nel rapporto pregresso.

Come ricordava il Presidente all'inizio, abbiamo, infine, presentato un emendamento (e ringraziamo il Presidente di averlo accolto) all'articolo 2, che prevede una rimappatura delle competenze degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, precisamente in riferimento all'ISPESL e allo IAS. Come ben noto, durante il lungo *iter* del cosiddetto collegato lavoro è infatti intervenuto un provvedimento normativo che ha risolto in radice la questione, incorporando l'ISPESL nell'INAIL e lo IAS nell'ISFOL,

talché si trattava di prendere atto di una intervenuta modifica normativa e di rimodulare il testo che di ciò non aveva ancora potuto tener conto.

Abbiamo anche presentato un altro emendamento, recante una precisazione tecnica all'articolo 31 nel testo proposto dalla Commissione, sui termini di impugnazione di ciò che si assume da parte del lavoratore non direttamente collegato al datore di lavoro, intervenendo un contratto di somministrazione o altre forme di contratti di intermediazione: una condizione di definizione del termine.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quella che sottoponiamo alla valutazione dell'Aula è una dinamica e propulsiva riforma del processo del lavoro che va nella direzione della coesione sociale e della certezza del diritto. Vi preghiamo di accoglierla con tutta la forza che questo provvedimento merita, perché si inserisce esattamente in quel nuovo quadro delle relazioni industriali che, da Pomigliano in poi, offre alla nostra industria nazionale una straordinaria opportunità per ritrovare il suo slancio e la sua capacità di condurre il Paese alla *leadership* internazionale nella difficile arena competitiva del mondo. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.

**SALTAMARTINI**, *relatore*. Signor Presidente, l'intervento che svolgo riguarda una modifica all'articolo 20 del disegno di legge con la quale si affronta il problema del risarcimento delle malattie contratte per intossicazione da amianto e, in particolare, il tema dei mesotelioma alla pleura.

Il Presidente della Repubblica, nel rinviare il provvedimento alle Camere, aveva rivolto una serie di censure all'articolo 20 del disegno di legge, così come era stato approvato, che nella sua originaria stesura prevedeva l'esclusione dall'applicazione delle norme previste dalla legge n. 51 del 1955 del personale militare imbarcato sui navigli militari. Con un intervento emendativo apportato alla Camera dei deputati, oltre ad espungere questa norma, si era aggiunta la previsione del risarcimento dei danni. Il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, sottolineava in particolare come la norma non potesse essere di interpretazione autentica, posto che la legge delega era già stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Sottoponeva inoltre alle Camere un rilievo che faceva perno sui principi generali del diritto, facendo rilevare come la semplice espressione del risarcimento del danno non fosse sufficiente, suggerendo l'istituzione di un autonomo istituto giuridico posto che si trattava, appunto, di una patologia derivante da causa di servizio. Inoltre, il Presidente della Repubblica nel suo rinvio alle Camere osservava che tutta la materia della sicurezza e dell'igiene sul lavoro era stata novellata con il decreto legislativo n. 81 del 2008, e che tale legge aveva recentemente modificato il sistema sanzionatorio per inosservanza delle prescrizioni in materia e che pertanto era opportuno - così come quel provvedimento aveva depenalizzato alcuni comportamenti - intervenire omogeneizzando queste disposizioni.

Per questo motivo, in aderenza con quanto era stato sottolineato dal Presidente della Repubblica e condiviso dal relatore e dalla maggioranza in prima analisi nelle Commissioni di merito, si era provveduto all'abrogazione dell'articolo 20 nella sua originaria formulazione. Successivamente è stato presentato l'emendamento aggiuntivo 19.0.200, prevedendo che le patologie e i decessi derivanti da amianto fossero ascrivibili ad una categoria specifica che è quella delle vittime del dovere, disciplinata dal nostro ordinamento fin dalla prima legge del 1978 attraverso una specifica procedura e attraverso una tipizzazione del risarcimento dei danni. In seconda analisi, si prevede un appostamento di 5 milioni di euro per poter affrontare i casi di mesotelioma che sono emersi da un'indagine e che sembra siano circa 80. Nel secondo comma dell'emendamento si prevede espressamente la depenalizzazione dei comportamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 51 del 1955, così come era stato suggerito e sottolineato dal messaggio del Presidente della Repubblica, con una eccezione rispetto ai procedimenti di risarcimento dei danni derivanti da procedimento penale, facendo cioè presente che comunque, indipendentemente dall'azione penale e dalla costituzione della parte civile nel processo penale, i procedimenti incardinati possano proseguire nella sede civile per il risarcimento del danno.

Signor Presidente, credo che il rinvio del Presidente della Repubblica abbia consentito e possa consentire di affrontare questo problema con una piena aderenza non solo ai principi generali del diritto, ma anche ad un principio di giustizia sostanziale che vuole il risarcimento del danno per i militari che abbiano contratto queste gravissime patologie a causa del contatto con il materiale con cui erano stati costruiti i navigli militari.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo si possa ragionevolmente portare il Senato all'approvazione di questa disposizione, in modo tale da consentire al nostro Paese di fare un passo avanti su questa materia che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, costituisce una delle più importanti che l'Occidente dovrà affrontare in materia di tutela dei lavoratori e di sinistri sul lavoro. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

**PRESIDENTE.** Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Treu per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

**TREU (PD).** Signor Presidente, la nostra richiesta di non procedere all'esame del disegno di legge è fondata su vari motivi, che sono analiticamente esposti nel testo della pregiudiziale e che io ora sintetizzerò. Il primo non meriterebbe molti commenti, perché ha a che fare con il carattere gravemente eterogeneo del disegno di legge. In realtà, ormai ci siamo abituati. Anche ieri abbiamo provato un altro testo *omnibus*. Basterebbe leggere il titolo: si fa fatica ad arrivare in fondo, perché è proprio un centone. In realtà, come ha detto anche il Presidente della Repubblica, l'eterogeneità non è una questione estetica, bensì una grave tecnica legislativa che rende poco trasparente il testo e difficile la sua comprensione. In questo caso è particolarmente grave, perché un simile modo di procedere non può che aumentare il contenzioso, proprio quando una parte del provvedimento sarebbe diretta, attraverso l'arbitrato, a ridurlo: quindi, è una contraddizione in termini. Il primo motivo inerisce dunque alla presenza di un peccato di confusione.

Il secondo motivo denuncia invece un peccato di omissione. Come è noto, con questo provvedimento ci siamo trascinati per due anni - siamo alla sesta lettura, un record negativo - nei quali, non so se ce ne siamo accorti ma anche senza essere esagerati è successo di tutto la crisi, la disoccupazione, l'economia che va male. In questi due anni, centone per centone, si poteva anche affrontare qualche problema vero, che ha a che fare con l'andamento nei nostri rapporti di lavoro. Come Partito Democratico in questo periodo avevamo avanzato delle proposte molto puntuali e significative per semplificare il processo del lavoro, riprendendole tra alcune di quelle già largamente discusse nella precedente legislatura, o per intervenire sui problemi gravi delle politiche di impiego e dei servizi all'impiego: tutte questioni che, quando parliamo di altro, anche qui, diciamo che sono urgenti. Ci vuole veramente coraggio da parte del relatore nel dire che siamo di fronte ad un caso di virtuosa fantasia e di rispondenza alle esigenze del Paese. Purtroppo, a dir poco, è un'altra occasione perduta.

Il terzo motivo - questione centrale che abbiamo ricordato - tocca la concezione dell'arbitrato. Ribadisco che siamo favorevoli, visto che il nostro Paese ha un grave ritardo, ma fin dall'inizio abbiamo detto che uno strumento delicato come questo andrebbe regolato bene. Diamo atto che dopo la tirata d'orecchie del Capo dello Stato vi è stato un miglioramento. Lo riconosco perché nella prima versione si trattava proprio di un arbitrato selvaggio, che ora viene migliorato poiché si dice che l'arbitro deve rispettare i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari, diventando così certamente più garantistico. Non sarà facile neanche qui, in un Paese pieno di avvocati, dibattere su cosa ciò significhi.

Però noi avevamo avanzato una proposta su cui abbiamo insistito per due anni: l'arbitrato è un atto di giurisdizione privata che ha a che fare con rapporti complessi; tutti i Paesi che lo hanno usato l'hanno affidato alla contrattazione collettiva. E questo è il modo più semplice. In tal modo non si interferisce con diritti fondamentali e si tutelano anche aspetti che, invece, sono piuttosto preoccupanti, ad esempio la possibilità che il ricorso all'arbitrato sia estorto, specie in un momento di debolezza.

Anche su questo punto il Capo dello Stato ha insistito in tal senso, e ne è seguita qualche correzione: 30 giorni di respiro invece di subito! Però la questione si sarebbe risolta veramente se si fosse seguita la nostra proposta. Confrontate allora che ciò esista in tutti gli ordinamenti civili: l'arbitrato è strumento governato dai contratti collettivi per le materie disponibili ai contratti collettivi: questa era la strada, che invece è stata presa solo a metà, e forse neanche a metà.

Quarto punto: perché non è stata seguita fino in fondo? Perché alla fine c'è il decreto del Ministro: non solo l'ambito dell'arbitrato è più ampio, ma anche la contrattazione è interrotta. È vero che ci sono precedenti di intervento di decreti ministeriali, ma il Capo dello Stato ha detto che una materia del genere, in cui si tratta di decidere della tutela dei diritti, o in giudizio o nell'arbitrato, non può essere affidata al decreto del Ministro, ma solo alla legge. Si possono citare anche decisioni della Corte costituzionale in tal senso. Quindi, questo punto sarà sicuramente impugnato dinanzi alla Corte.

Un'ultima notazione su un altro aspetto su cui si è fatto qualche miglioramento: si è tolto di mezzo il licenziamento, anche se va ricordato che i diritti delle persone esistono anche prima di essere decapitati dal licenziamento.

Ci sono altre norme. Alcune sono confuse, magari non particolarmente nocive, come quelle sulla certificazione che porteranno solo altro lavoro all'affaticato processo. Ma c'è almeno una norma particolarmente pericolosa: quella con cui si inventano i sindacati territoriali (il che vuol dire anche di rione) e si dà loro il potere di decidere su norme addirittura in deroga. Lo abbiamo detto qui in Aula, alla presenza del sottosegretario Viespoli: ci si rende conto che si sta fasciando uno dei più delicati sistemi di relazioni industriali e nazionali d'Italia?

Questa è la lista degli argomenti principali, e il collega Ichino ne aggiungerà degli altri: ve ne è abbastanza per non procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ichino per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

**\*ICHINO (PD).** Signor Presidente, colleghi, questa legge che il Senato si appresta a licenziare per la terza volta in due anni porta in sé quella stessa contraddizione che tipicamente affligge l'intera azione di questo Governo: la contraddizione tra gli annunci ambiziosi e le realizzazioni concrete. Andrà così anche per la parte di questo collegato-lavoro che oggi dobbiamo tornare a discutere, cioè la parte relativa all'arbitrato.

Annunciata come la legge che avrebbe rilanciato su larga scala l'arbitrato nel nostro ordinamento del lavoro, come abbiamo sentito ancora pochi minuti fa dal relatore Castro, la legge in discussione è destinata a non produrre tale effetto neppure in minima parte, non solo per i vizi di costituzionalità, che in parte sono stati illustrati dal collega Treu e sui quali per altra parte tornerò a breve, ma anche e soprattutto per la pessima qualità della tecnica normativa adottata.

A questo proposito, chiedo al Ministro per la semplificazione legislativa: davvero questo cosiddetto collegato lavoro è per voi il modello di norma agevolmente leggibile e comprensibile da chiunque debba applicarla, di cui si parla nel *Decalogue for smart regulation* che l'Unione europea ci ha invitato a rispettare come *guideline* fondamentale nella produzione legislativa? Chiedo al Ministro del lavoro: è davvero questo cosiddetto collegato lavoro, in particolare i 40 commi in materia di arbitrato (quando ne sarebbe bastato uno solo o al massimo due), il modello di *self restraint* legislativo, di legislazione snella e cauta al tempo stesso perché rispettosa del principio di sussidiarietà rispetto alla competenza prioritaria della contrattazione collettiva?

Davvero, ministri Sacconi e Calderoli, per voi il modello di legislazione sui rapporti di lavoro pubblico e privato è questa legge-minestrone nella quale la riforma della materia dell'arbitrato, quindi riforma - nientemeno - del codice di procedura civile, si colloca all'articolo 30, in coda rispetto a una congerie di norme che vanno dal *doping* nelle attività sportive ai medici ed infermieri extracomunitari, dal trasferimento di ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle carriere dei Vigili del fuoco, dall'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale alla disciplina dei gruppi sportivi delle Forze armate e di polizia, e persino - è l'articolo 28, che precede immediatamente i due articoli di cui oggi dobbiamo occuparci - ai concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito della Polizia di Stato? *(Brusio).*

Capisco il fastidio dei colleghi, che si manifesta nel loro brusio, per l'incredibile farragine di questo elenco, ma immaginate il fastidio dei cittadini italiani quando questa incredibile farragine sarà legge dello Stato nella *Gazzetta Ufficiale (Applausi del senatore Perduca)*. A tale proposito il Capo dello Stato ci avverte: "Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni". Parliamo tanto di rilanciare in Italia la cultura della legalità e delle regole, ma se queste ultime sono illeggibili e inconoscibili, quale cultura delle regole possiamo promuovere? Su questo ci invita a riflettere il Capo dello Stato!

Venendo alla materia specifica che dobbiamo affrontare oggi, chiedo ai Ministri del lavoro e della semplificazione legislativa e al relatore Castro che ha parlato di questo disegno di legge come "vettore di semplificazione": davvero considerate corretto impiegare nell'articolo 30, quello sull'arbitrato, 40 fra commi e sottocommi (oltre tutto destinati caoticamente a collocarsi in parte nel codice di procedura civile e in parte fuori, per la gioia di giudici, avvocati, consulenti del lavoro e soprattutto dei cittadini che dovranno prima trovarli e poi leggerli, capirli ed applicarli) davvero considerate corretto ricorrere a questo enorme volume normativo per regolare una materia, quella dell'arbitrato nelle controversie di lavoro, che avrebbe potuto essere riformata in modo infinitamente più efficace, perché più chiaro, più semplice e più immediatamente comprensibile, con

tre righe che affermassero la sovranità della contrattazione collettiva per la soluzione delle controversie sulle materie di sua esclusiva competenza?

Se fosse stata adottata questa scelta di tecnica normativa - che abbiamo indicato in un emendamento presentato dal collega Treu, da me e da altri colleghi della Commissione lavoro e che invece è stato respinto del tutto immotivatamente - si sarebbe risolta correttamente anche la questione spinosa dei limiti dell'arbitrato nelle controversie relative a rapporti di impiego pubblico.

Si sarebbe cioè consentito un arbitrato regolato dal contratto collettivo sulle sole materie nelle quali in questo settore si riconosce al contratto stesso piena sovranità. Si è scelta invece la strada vecchia della normativa ipertrofica, complicata, onnipervasiva, con il risultato che nelle pieghe di questo mostruoso articolo 30 è finita una norma sull'arbitrato nel settore pubblico dai confini incertissimi, che quindi apre la strada allo scardinamento dei principi fondamentali della buona amministrazione. Lo ha rilevato la nostra Commissione bilancio in sede di quarta lettura, paventando che da questa norma possano derivare, cito testualmente, "effetti negativi" sui conti pubblici.

Lo abbiamo rilevato in Aula nella stessa occasione. E poi lo ha rilevato il Capo dello Stato nel messaggio con cui ha rinviato il disegno di legge al Parlamento. Leggo dal suo messaggio: «Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione».

Nonostante tutti questi avvertimenti, lo ripeto, della Commissione bilancio, dell'Aula, e del Capo dello Stato, la norma è rimasta identica a come era quando l'abbiamo licenziata in quarta lettura, senza alcuna correzione che possa proteggerla dalla censura di incostituzionalità che il Capo dello Stato prospetta.

Per questo riproponiamo la pregiudiziale di costituzionalità riferita a questa parte dell'articolo. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Brusio).*

**PRESIDENTE.** Colleghi, non si può veramente continuare così: è un tema rilevante, chi non è interessato venga in Aula più tardi!

Ha chiesto di intervenire il senatore Pardi per illustrare la questione pregiudiziale QP3.

**PARDI (IdV).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, mi sento sollecitato dall'affermazione del relatore Castro a proposito dell'insorgere recente di fenomeni estremistici - naturalmente molto criticati - nella scena del dibattito sociale: è vero che ci sono stati ed è vero che sono ultracensurabili, però il richiamo a questi fatti credo ci costringa - almeno io la penso così - a ritenere che si tratti di fenomeni statisticamente rarissimi in una situazione in cui invece sarebbero prevedibili.

Le condizioni normali del lavoro nella società di oggi sono così scivolte verso l'orizzonte della precarietà, sempre più prepotente, sempre più ineliminabile, fino addirittura a sfiorare in molti casi le condizioni della prestazione gratuita nel mondo del lavoro intellettuale, che a me francamente viene da pensare che oggi ci sarebbero le condizioni (che una volta sarebbero state chiamate oggettive) per lo scatenamento di fenomeni estremistici di massa, di ribellione ad uno stato di cose intollerabile. Il fatto che ciò non avvenga, a mio parere, è ascrivibile a due cause contrastanti, la prima delle quali è la profonda vocazione democratica maturata all'interno del dibattito sociale in Italia. Non ci sono violenze di massa, non ci sono blocchi stradali, non ci sono manifestazioni non autorizzate, non ci sono manifestazioni di intolleranza; queste ultime si manifestano solo nei confronti degli immigrati. Ma se ci pensate, il grado di terribile precarietà del lavoro è tale che senza difficoltà si potrebbero immaginare invece fenomeni insorgenti molto più pericolosi. Negli ultimi dieci anni abbiamo visto - l'abbiamo detto più volte in quest'Aula - manifestazioni di milioni di persone che non hanno spaccato una vetrina: questo non può essere spiegato che con una consapevolezza democratica accresciuta, fisiologica, dentro questa società.

L'altro elemento, che è contrastante e che è la causa di possibili disordini, è la solitudine del lavoratore precario che non può costituire massa solidale, perché nella precarietà ognuno è avversario del proprio competitore, e in questa situazione si determinano condizioni veramente difficili, su cui un'Assemblea elettiva consapevole dovrebbe essere chiamata a riflettere per approntare provvedimenti legislativi in grado di scongiurare che si scivoli verso la tentazione della ribellione singola, in un mondo in cui la forza collettiva trova grandissime difficoltà a manifestarsi. Dovevo dirlo, in quanto credo che in quest'Aula si debbano anche ricevere le sollecitazioni del pensiero altrui e rispondervi.

Quanto alla questione pregiudiziale, quella presentata dall'Italia dei Valori ha molti caratteri di contiguità e complementarietà con quelle presentate e così compiutamente illustrate dai colleghi del Partito Democratico. Pertanto, mi limito a richiamare le ragioni fondamentali della questione pregiudiziale QP3, che sono essenzialmente il richiamo del Presidente della Repubblica a decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione, al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

I punti di applicazione di un ragionamento critico sulla questione dell'arbitrato sono molteplici, ma sono riconducibili tutti ad una logica unitaria, ossia che così com'è concepito, nella maniera che chi mi ha preceduto ha illustrato così bene, la giustizia dell'arbitrato è profondamente pregiudicata dal fatto che si trascurano le condizioni asimmetriche di debolezza del lavoratore di fronte a questa scelta. Ciò riguarda vari articoli e disposizioni normative che non riporto, ma che sono contenuti nel testo della questione pregiudiziale QP3.

Questo è l'elemento fondamentale, ma un pensiero particolare va all'ipotesi di allargamento dell'arbitrato alle pubbliche amministrazioni, che contiene elementi potenziali di disordine finanziario che è difficile fronteggiare.

È necessario fare un'ultima considerazione riguardo l'insidiosissimo soppresso articolo 20. Il senatore Saltamartini ha presentato un emendamento come accoglimento del suggerimento del Presidente della Repubblica e ipotesi di risoluzione positiva: noi ce lo studieremo accuratamente, ma la sensazione, ad una prima lettura, è che si tratti di una maniera per evitare sostanzialmente i punti di applicazione fondamentali contenuti nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, definendo la gestione della terribile questione di quanti soffrono di patologie derivanti dalla contaminazione dell'amianto in una maniera che poi essenzialmente si traduce in una protezione per gli altri gradi militari che potrebbero - e non possono più, secondo questo emendamento - essere investiti dall'applicazione del principio di responsabilità per ciò che è avvenuto sulle navi costruite con l'amianto.

Per questi motivi anche l'Italia dei Valori propone di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1167-B/bis. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

**PRESIDENTE.** Ricordo che sulle questioni pregiudiziali presentate, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge un'unica discussione durante la quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Colleghi, vi prego di far svolgere la discussione in modo sereno, perché non è normale che vi sia un brusio così forte da sovrastare la voce di chi prende la parola. È l'ultima volta che lo ripeto: la prossima volta sospendo la seduta.

**SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).** Signor Presidente, il collegato al lavoro, dopo un *iter* tormentato e complesso, è tornato all'esame delle Camere grazie all'intervento del Presidente della Repubblica che ha costretto la maggioranza e il Governo a correggere, dopo il rinvio, alcuni punti del testo che egli ha ritenuto in contrasto con principi e norme inderogabili che l'opposizione aveva peraltro evidenziato ma che la maggioranza, chiusa al confronto, non aveva tenuto in alcuna considerazione.

Il messaggio alle Camere del presidente Giorgio Napolitano del 31 marzo 2010, motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, rileva con accento critico la natura fortemente eterogenea del provvedimento che inevitabilmente produrrà effetti negativi oltre che sullo svolgimento del processo legislativo anche sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto. Siamo passati infatti da un collegato al lavoro che si componeva di nove articoli ad un testo di ben 49 articoli che trattano materie tra le più disparate, senza la possibilità di valutare la coerenza delle norme introdotte con le altre norme vigenti sulla stessa materia.

Siamo perciò di fronte all'ennesimo provvedimento *omnibus*, disorganico, che di certo non si configura come un disegno di legge riformatore, su temi caldi e cruciali per la revisione dei diritti dei lavoratori e dello stesso diritto al lavoro e, soprattutto, in tema di lavori usuranti, di lavoro sommerso, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali.

Governo e maggioranza hanno tradito l'iniziale ambizione riformatrice per attestarsi su un provvedimento che si è via via strutturato con una stratificazione normativa non certamente virtuosa, senatore Castro, come lei ha voluto definirla in qualche momento, ma estemporanea, scarsamente integrata sia con le nuove norme introdotte che con l'ordinamento vigente e previgente, che lascia irrisolte le questioni concernenti la tutela e la valorizzazione del lavoro, la promozione delle politiche di innovazione dello stesso mercato del lavoro, il tema della flessibilità, la lotta al lavoro nero e, soprattutto, tutto ciò che favorisce, come lei ha detto, la coesione sociale, che veramente non ho ravvisato.

In particolare, l'attuale articolo 30, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, resta, nonostante l'opposizione, scritto in modo farraginoso e incomprensibile. Nonostante il richiamo del Presidente della Repubblica, esso finisce per imporre di fatto l'arbitrato nelle controversie di lavoro, con l'aggravante di prevederlo comunque, nonostante il vostro emendamento, nella fase iniziale del rapporto di lavoro, vale a dire dopo la conclusione del periodo di prova o dopo i famosi 30 giorni dalla data di stipula del contratto; momento in cui, ovviamente - nessuno può disconoscerlo - la libera scelta è condizionata dalla debolezza di una delle parti contraenti, vale a dire il lavoratore.

Ciò comporta la rinuncia al diritto all'accesso alla giurisdizione sancito dalla nostra Costituzione repubblicana, dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza costituzionale, con grave violazione del sistema di garanzie poste a tutela dei lavoratori.

Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, che peraltro le questioni pregiudiziali novellano in modo chiaro ed esaustivo, e considerato che i rilievi mossi dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non hanno trovato che una risposta parziale, decisamente più formale che sostanziale, che certamente sarà foriera di confusione e di contenzioso (poiché il testo dell'articolo 30 contraddice nella sostanza quanto il presidente Napolitano ha affermato, ovvero che «solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi effettiva la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato»), il nostro Gruppo dichiara il voto favorevole sulle questioni pregiudiziali presentate QP1 e QP2. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*).

**MAZZATORTA (LNP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAZZATORTA (LNP).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulle due questioni pregiudiziali QP1 e QP2 proposte dai colleghi del Gruppo del PD occorre formulare alcune osservazioni, anche per motivare il nostro voto contrario.

Il disegno di legge in esame contiene indubbiamente importanti innovazioni, sia sul piano del diritto sostanziale che sul piano del diritto processuale, in materia di lavoro. La questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Treu e da altri senatori, è critica sul modo di legiferare e ritiene che il disegno di legge in esame sia espressione di un modo di legiferare frammentario; secondo la questione pregiudiziale ciò darebbe vita ad un disorganico provvedimento *omnibus*.

Non voglio utilizzare l'espressione poetica del collega Castro di una "stratificazione normativa virtuosa", ma mi limiterò più semplicemente a sottolineare che questa tecnica legislativa ormai si è consolidata nel tempo; essa va sicuramente rivista, non già criticando il prodotto legislativo di questo modo di legiferare, ma modificando radicalmente le procedure parlamentari, cioè semplificandole e rendendole più moderne ed adeguate ai tempi.

Per quanto riguarda i rilievi del Presidente della Repubblica, contenuti nel suo messaggio, va evidenziato che essi sono stati tutti sostanzialmente accolti, anche grazie al contributo delle opposizioni. Abbiamo garantito il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di aumentare gli strumenti di composizione delle controversie di lavoro e il sistema di garanzie posto a tutela del lavoratore.

Nella stessa questione pregiudiziale QP1 si riconosce che oggi - leggo testualmente - «il ricorso all'arbitrato non è agevole». Noi non vogliamo imporre l'arbitrato nelle controversie di lavoro, ma intendiamo renderlo più agevole; vogliamo dare più possibilità e libertà di scelta alle parti: una scelta libera e consapevole, con un ruolo attivo delle parti sociali.

Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, riconosce che l'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie e a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione è un interesse apprezzabile da perseguire con spirito aperto. Noi sosteniamo che questi strumenti di deflazione del contenzioso liberamente scelti servono sia al datore di lavoro, per evitare di attendere anni per sapere se aveva ragione o torto nei rapporti con i suoi lavoratori, dando certezza al suo potere organizzativo, sia al lavoratore, che deve poter contare su risposte

tempestive ed efficaci. Vi chiedo infatti: subisce o no un danno il lavoratore che attende una sentenza definitiva del tribunale per anni?

Noi consideriamo con favore ogni intervento mirato a ridurre il ricorso abnorme ai giudici ordinari per la soluzione delle vertenze di lavoro, perché oggi sono pendenti 1,5 milioni di cause di lavoro, e ciò rappresenta un'assurdità e un peso enorme sul sistema Paese.

Inoltre, affermare - come viene fatto nella questione pregiudiziale QP2 - che «l'introduzione dell'arbitrato nelle controversie riguardanti il pubblico impiego consentirà malversazioni in materia di immissioni in ruolo e nelle promozioni nelle amministrazioni statali» mi sembra leggermente offensivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali. Ringrazio il collega Ichino per avere inserito la parola "statali" dopo le parole "pubbliche amministrazioni", perché sono sicuro che le amministrazioni comunali, provinciali e regionali non sono esposte al rischio evidenziato dal senatore Ichino. Oggettivamente l'espressione mi sembra un po' qualunquistica e del tutto generica.

Anche in questo caso, non vi è alcuno scardinamento - com'è stato affermato - dei principi di buon andamento, di trasparenza e di imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Nella questione pregiudiziale QP1 si specifica che, nonostante le modifiche al provvedimento, restano irrisolte le questioni riguardanti gli strumenti di tutela e valorizzazione del lavoro, la lotta al lavoro nero, le politiche di innovazione del mercato del lavoro, ma ci si dimentica poi di dire che questo disegno di legge, proprio perché espressione di stratificazione normativa più o meno virtuosa, contiene importanti riforme, un nuovo regime per l'impugnazione dei licenziamenti, riforme in materia di certificazione dei contratti di lavoro, in materia di conciliazione e di arbitrato al fine di favorire la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro.

Aggiungo inoltre che il tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro diviene finalmente facoltativo e che la composizione delle commissioni di conciliazione contiene una novità per noi molto importante. I rappresentanti sindacali nelle commissioni di conciliazione non verranno più designati dalla triplice sindacale, ma nell'ambito delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello territoriale. Per noi è un primo passo nella direzione della territorializzazione, che ovviamente a noi piace molto e ai colleghi del Partito Democratico un po' meno.

Questo disegno di legge contiene importanti riforme in materia di attività di vigilanza, di orario di lavoro, di impiego di lavoratori irregolari e poi deleghe estremamente importanti in materia di ammortizzatori sociali, in materia di occupazione femminile, con la previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere regimi di orario flessibili, legati alla necessità di conciliazione tra il lavoro e la vita familiare nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile.

Ciò dimostra, colleghi, al di là della propaganda di parte, che questo disegno di legge va nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro e accresce gli spazi di libertà e democrazia.

A proposito di democrazia, consentitemi di chiudere riferendo un grave episodio accaduto ieri nell'ambito di un'audizione tenutasi presso la Commissione lavoro, alla quale ho partecipato, relativamente al disegno di legge n.1337, presentato dai senatori del Partito Democratico Roilo, Nerozzi ed altri, contenente norme sulla rappresentatività sindacale. Sono intervenuti molti dirigenti sindacali della CISL, della UIL e dell'UGL. Quando ha preso la parola il vice segretario del Sindacato padano (SIN.PA.), un sindacato che rappresenta migliaia di lavoratori, legittimamente invitato a partecipare all'audizione dal presidente Giuliano, con una decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza della stessa Commissione, il senatore Roilo ha vivacemente protestato e tutti i senatori del Partito Democratico hanno platealmente abbandonato l'aula della Commissione lavoro.

Ora, presidente Finocchiaro, ci può anche essere la parola "democratico" nel proprio nome o in quello del proprio partito, il Partito Democratico, ma avere comportamenti del tutto antidemocratici. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. A noi il razzismo sindacale non piace, colleghi Roilo e Nerozzi. Provate a leggervi Voltaire. Noi non condividiamo le vostre idee, ma siamo pronti a morire pur di difendere il vostro diritto ad esprimerle! *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Vivaci commenti dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Colleghi, se ci ricordassimo degli interventi svolti in Aula nel corso della discussione sul bilancio interno del Senato anche nei giorni successivi, magari tutto l'anno, forse si lavorerebbe meglio. Altrimenti, si discute di come lavorare soltanto quando si affronta l'esame del bilancio interno.

**GIULIANO (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

GIULIANO (PdL). Signor Presidente, il disegno di legge in esame, com'è stato più volte ricordato anche dal senatore Castro nell'ambito della sua esaustiva relazione - cosa che mi potrebbe tranquillamente esimere dal fare qualsiasi ulteriore osservazione - ha avuto un percorso travagliato, lungo, che ha visto una collaborazione anche dell'opposizione, e ha trattato temi di grande attualità e drammaticità. Di qui anche la scusante della eterogeneità. Indubbiamente affermare il contrario sarebbe difficile, però è anche vero che nei due anni che sono trascorsi si sono verificati eventi di alta drammaticità che hanno imposto l'inserimento di norme per affrontare i problemi che man mano emergevano. Vi sono state varie letture alla Camera e al Senato; ora, a seguito del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, il provvedimento torna all'esame del Senato dopo l'esame della Camera.

Il Presidente della Repubblica ha fatto una serie di osservazioni e rilievi, in modo particolare in ordine agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50 del disegno di legge, che sono stati doverosamente e giustamente tenuti in considerazione dalle Commissioni e ai quali sono state date risposte esaurienti, puntuali, precise.

In modo particolare, i punti che il Presidente della Repubblica ha sollevato e ha posto all'attenzione delle Camere riguardano la conciliazione e l'arbitrato. Temi contro i quali, sostanzialmente, si sono scagliati opposizione e centrosinistra, quasi fosse un demone da scacciare dal paradiso del mondo del lavoro. In realtà, si tratta di uno di uno strumento di deflazione giudiziaria, come è stato ricordato, e lo stesso Presidente della Repubblica ha avuto modo e occasione di rilevare la condivisibilità di una strada che portasse verso queste soluzioni.

Purtuttavia, a fronte di questo strumento previsto dal nostro codice, è stata tenuta in altissimo conto l'osservazione del Presidente della Repubblica, con le modifiche che hanno ricordato i due relatori in ordine all'inserimento della clausola, dopo il periodo di prova, dove previsto, e dopo 30 giorni, in modo da evitare che il lavoratore si trovi in una posizione di debolezza e sia costretto suo malgrado ad accettare la clausola compromissoria.

Il rilievo mosso dal senatore Ichino, in ordine all'applicabilità al rapporto di pubblico impiego non ci trova assolutamente concordi. La definirei una sorta di sfiducia preconstituita, anche abbastanza grave, in ordine alla professionalità, equidistanza, serietà ed equilibrio degli arbitri, posto che egli lo vede come uno strumento che può provocare addirittura malversazioni, danni, soprusi, che va contro i principi fondamentali della pubblica amministrazione: ma non ne ha spiegato i motivi, per cui è stata solo ribadita questa pregiudiziale sfiducia verso lo strumento e verso coloro i quali lo interpreteranno e lo attueranno. Quindi, i motivi da lui esposti sono assolutamente non condivisibili e da rigettare.

Vi è poi da citare l'ulteriore rimedio posto dalla discussione, sia al Senato che alla Camera, in esito alla quale è stata esclusa la clausola compromissoria nell'ambito del tema della risoluzione del rapporto di lavoro.

Si è trattato, in sostanza, di un esame puntuale preciso in ordine a tutte e cinque le doglianze del Presidente della Repubblica, che sono state tenute in debito conto. Su alcune di queste addirittura si è registrata una sorta di condivisione. Ricordo anche in ordine a certe perplessità sorte sulla depenalizzazione, alla quale si era richiamato il relatore, senatore Saltamartini, che vi è un passo nel messaggio di rinvio da parte del Presidente della Repubblica inequivoco, dove si dice che per conseguire queste condivisibili esigenze è necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i responsabili di alcune categorie del naviglio, in linea con i criteri dettati dal decreto legislativo del 2008.

Si può parlare, quindi, di un'adesione a quanto detto dal Presidente della Repubblica puntuale, precisa, doverosa. Credo pertanto che sia giunto finalmente il momento di portare al traguardo questo provvedimento, che contiene misure importantissime in materia di lavoro e che conferisce deleghe al Governo, riaprendo il dibattito su alcuni punti fondamentali che è doveroso portare a compimento. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Treu e da altri senatori (QP1), dal senatore Ichino e da altri senatori (QP2) e dal senatore Pardi e da altri senatori (QP3).

**Non è approvata.**

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roilo. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Aspetti un attimo, senatore Roilo. I colleghi che hanno intenzione di uscire sono pregati di farlo rapidamente, così il senatore Roilo può iniziare il suo intervento in modo tranquillo.

Prego, senatore Roilo.

**ROILO (PD).** Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il percorso parlamentare del collegato lavoro che discutiamo oggi è davvero emblematico, perché forse più di altri provvedimenti legislativi evidenzia sia le reali volontà del Governo in materia di diritti sociali, sia la sua incapacità di rispondere adeguatamente alle emergenze economiche ed occupazionali del Paese. Un disegno di legge il cui *iter* parlamentare è stato avviato due anni fa - non mi sto sbagliando, esattamente due anni fa - che inizialmente si componeva di soli 9 articoli e che oggi torna al Senato in sesta lettura composto da 49 articoli, aventi ad oggetto le materie più disparate. È stato detto anche questa mattina che si tratta dell'ennesimo provvedimento onnicomprensivo, di un minestrone come ha detto il senatore Ichino, oltretutto fatto di tante, troppe deleghe.

Un provvedimento, come ho detto, presentato esattamente due anni fa, quando era già scoppiata la crisi finanziaria internazionale che ha provocato l'avvio di una lunga fase recessiva dalla quale non siamo ancora usciti, mentre, nello stesso mese, il Partito Democratico presentava in Parlamento una mozione che sollecitava interventi urgenti per contrastare la crisi e presentava proposte che voglio ricordare, trattandosi di misure che mantengono a mio modo di vedere tutta la loro attualità, interventi fiscali per sostenere la domanda interna e la riforma degli ammortizzatori sociali, e mentre in Europa Paesi come la Francia e la Germania impegnavano ingenti risorse per sostenere i consumi ed il loro apparato industriale. Mentre avveniva tutto questo, in questo contesto nazionale e internazionale, il Governo, accanto all'adozione di misure anticrisi del tutto insufficienti - ricordiamo l'avvio di una serie di interventi assolutamente inefficaci a fronteggiare l'emergenza economica - presentava un collegato alla finanziaria del 2009, il collegato lavoro per l'appunto, che mette in discussione alcuni diritti fondamentali dei lavoratori.

In sostanza, anziché contrastare la recessione con misure adeguate, il Governo ha deciso di attaccare i diritti dei lavoratori. Una scelta chiaramente classista, una scelta sulla quale il Governo attuale ancora insiste.

#### **Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,43)**

(*Segue ROILO*). Un'iniziativa legislativa particolarmente grave, come evidenziano soprattutto i contenuti degli attuali articoli 29 e 30, che hanno indotto il Presidente della Repubblica, fatto straordinario, a rinviare il testo alle Camere una volta concluso il lungo *iter* parlamentare.

Quanto agli articoli 29 e 30, in sintesi, all'articolo 29 si limita fortemente il ruolo del giudice del lavoro nei contenziosi che riguardano i licenziamenti individuali. Così facendo si aggira l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Non si dica che noi siamo contro la certificazione: lo ricordavano prima i colleghi Treu e Ichino; non siamo contro la certificazione del rapporto di lavoro. Non è proprio così! Siamo contro una certificazione dei rapporti di lavoro che vincola la valutazione del giudice ed è quindi lesiva direttamente degli interessi e dei diritti dei lavoratori.

All'articolo 30 viene messa fortemente in discussione la volontarietà dell'arbitrato. In questo caso, vengono soprattutto colpiti i diritti fondamentali dei lavoratori, diritti previsti dagli articoli 24 e 25 della Costituzione, laddove si afferma che è diritto di tutti i cittadini agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi. È proprio su questo punto che insiste non casualmente il messaggio motivato del Presidente della Repubblica, il quale ricorda a tutti che il ricorso obbligatorio all'arbitrato è illegittimo sotto il profilo costituzionale.

Per queste ragioni è particolarmente grave la decisione della maggioranza, in Commissione al Senato, di sopprimere il cosiddetto emendamento Damiano approvato alla Camera, che andava proprio nella direzione indicata dal Presidente della Repubblica, cioè di rendere effettivamente volontario il ricorso all'arbitrato. Vi è in questo caso, più che in altre situazioni, l'ennesima dimostrazione che questo Governo - peraltro in bilico, come vediamo dalle vicende di questi giorni, che deve ritrovare una nuova maggioranza - non intende fornire alle imprese e ai lavoratori uno strumento utile come l'arbitrato per contenere il contenzioso giudiziario, ma intende, invece, colpire la parte più debole.

Signori del Governo, perché non lasciate decadere questo provvedimento? Un provvedimento caotico sul piano formale, per non dire altro, come è stato ricordato ancora questa mattina nella presentazione delle varie questioni pregiudiziali. Si tratta di un testo caotico e lesivo dei diritti dei

lavoratori. Perché non vi occupate, invece, dei problemi reali che affliggono le imprese e i lavoratori? *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Roilo, le ho già concesso due minuti in più. La prego di concludere.

ROILO (PD). Concludo, signora Presidente. Perché, anziché schierarvi con chi divide il sindacato, non favorite davvero la coesione sociale, a proposito di modello tedesco? La fabbrica globale si difende con l'innovazione e la partecipazione dei lavoratori e non con la divisione dei sindacati e la messa in discussione dei loro diritti fondamentali.

È per queste ultime ragioni, oltre che per le ragioni di merito che prima ricordavo, che vi chiediamo ancora di ritirare questo disegno di legge che, prima ancora di risultare lesivo dei diritti dei lavoratori, si presenta come un intervento anacronistico sul piano economico e dannoso per le relazioni sociali. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi è un fortissimo odore come di gas e si sta cercando di capirne le origini.

INCOSTANTE (PD). Già da ieri.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice Incostante, ma adesso è aumentato.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta e sospendo la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12).*

### **Svolgimento di interrogazioni (ore 12)**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione [3-01244](#) su alcuni episodi di discriminazione nella scuola basati sulle differenti disponibilità economiche delle famiglie degli alunni.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VICECONTE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'onorevole senatrice interrogante nel richiamare due episodi apparsi sulla stampa, l'uno riguardante il diverso trattamento riservato agli allievi per le gite scolastiche organizzate dall'istituto professionale "Flora" di Pordenone e l'altro riguardante il diverso trattamento subito da nove allievi della scuola elementare "Anna Frank" di Montecchio Maggiore al momento del pasto a causa del mancato pagamento della mensa scolastica, chiede come sia stato possibile il verificarsi di simili episodi ed iniziative atte ad evitare il ripetersi degli stessi.

In merito alle gite scolastiche organizzate dall'istituto professionale "Flora" di Pordenone, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha acquisito dal dirigente scolastico ampia e dettagliata relazione con relativa documentazione su quanto effettivamente avvenuto nell'organizzazione e nella realizzazione dei viaggi d'istruzione. Da tale documentazione emerge che le notizie apparse sui giornali sono assolutamente prive di fondamento ed hanno presentato l'operato della scuola alterando i fatti e deformandone le intenzioni.

Dalla relazione del dirigente scolastico si rileva, che nell'ambito delle finalità extracurricolari del piano dell'offerta formativa 2009-2010, sono stati programmati all'inizio dell'anno scolastico progetti volti a completare e ad arricchire la formazione degli allievi; tra questi uno *stage* di formazione a Londra nell'ambito del progetto "*Teaching and learning in a global Europe*" con la finalità di elevare la dimensione didattica dell'insegnamento da locale ad europea, inizialmente rivolto alle classi quarte e quinte dell'indirizzo turistico e, successivamente, su richiesta degli allievi, esteso anche alle classi degli altri indirizzi; due viaggi d'istruzione rivolti a tutte le classi del biennio postqualifica di tutti gli indirizzi con destinazione Provenza e Monaco di Baviera, aventi per finalità l'uso di una lingua straniera, l'approfondimento di argomenti studiati in storia dell'arte e geografia.

Entrambe le attività di viaggio, presentate ed approvate dal collegio docenti, sono state successivamente approvate dal consiglio d'istituto in data 15 febbraio 2010. Le attività didattiche sono state offerte indistintamente a tutti gli studenti interessati senza alcuna discriminazione di sorta e le mete indicate sono state liberamente scelte dai partecipanti in base alle attitudini ed alle motivazioni personali.

Entrambi i progetti approvati hanno messo in contatto gli alunni con la lingua praticata in situazioni di quotidianità e nella totale immersione in ambiente, con la differenza che lo *stage* studio a Londra ha consentito l'approfondimento, con esperti del posto, degli argomenti studiati durante le attività

curricolari essendo stata data la possibilità di una esperienza aggiuntiva di *stage* aziendale o un corso intensivo di lingua inglese.

Per motivi di organizzazione didattica il viaggio di istruzione a Monaco è stato realizzato nello stesso periodo del viaggio di integrazione culturale a Londra, in maniera tale che la maggior parte degli allievi impegnati utilizzasse lo stesso periodo temporale. Nessun evento dannoso si è verificato durante le due esperienze di viaggio, come testimoniato dalle docenti accompagnatrici e dagli allievi.

La relazione del dirigente scolastico riferisce anche che «cinque giorni dopo il rientro tre alunne che avevano preso parte al viaggio a Monaco hanno dichiarato di essere affette da una sindrome cutanea pruriginosa alle mani e avambracci. La sottoscritta ha predisposto che le stesse venissero accompagnate in ospedale per verificare le loro condizioni di salute. In tale sede è stato accertato che non risultavano collegamenti oggettivi tra le reazioni cutanee e il viaggio a Monaco» e precisa anche che «le allieve interessate non avevano denunciato alcun disagio ambientale dovuto alla camera loro assegnata, né alcun malessere fisico durante la permanenza a Monaco, né nei giorni successivi al rientro».

Con riguardo all'episodio avvenuto presso la scuola elementare «Anna Frank» di Montecchio Maggiore, ritengo opportuno precisare preliminarmente che ogni attribuzione in materia di assistenza scolastica, compreso il servizio mensa, è dalla vigente normativa demandata agli enti locali. La competenza precipua della scuola è quella di garantire che il momento della fruizione dei pasti, mediante assistenza educativa del personale docente, così come prevista per la scuola elementare dall'articolo 131, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 1994, abbia condizioni di serenità e di regolare svolgimento e, possibilmente, costituisca anche occasione di educazione alimentare e di formazione alla convivenza e alla relazione sociale.

Sono stati pertanto richiesti da parte dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto elementi informativi al Comune di Montecchio Maggiore, il quale ha riferito che il servizio mensa nel territorio comunale della città di Montecchio Maggiore viene garantito a tutti gli studenti che chiedono di avvalersi del servizio medesimo senza alcun adempimento preliminare rispetto all'effettivo godimento del servizio. Ogni studente, infatti, usufruisce del pasto senza versare preventivamente alcuna somma di denaro, senza consegnare alcun biglietto o buono mensa, senza obliterare alcun abbonamento con tessera o *badge*.

Successivamente, con cadenza bimestrale per gli alunni frequentanti le scuole materne (cinque pasti alla settimana) e con cadenza trimestrale per le altre scuole (due pasti alla settimana), alla famiglia giunge una distinta comprendente i pranzi effettuati e i soldi da versare.

Nell'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti alla mensa sono stati 1.032 alunni, dei quali 272 (il 26,4 per cento) non italiani. Per l'anno scolastico 2009-2010 il contributo delle famiglie è stato determinato dalla giunta comunale in 3,95 euro a pasto; inoltre, per venire incontro alle famiglie, è stata prevista la riduzione del 50 per cento per il secondo figlio e l'esenzione dal terzo figlio in poi.

Oltre a tali forme agevolate o riduttive, vi sono anche le esenzioni-riduzioni disposte su istruttoria dei servizi sociali comunali per le famiglie in stato di bisogno che ne facciano richiesta. L'ammontare delle riduzioni-esenzioni riconosciute dal Comune è stato di oltre 31.000 euro e riguarda più di 80 famiglie.

Il controllo sui versamenti non è mai stato di tipo vessatorio, ma si sono accumulati nel tempo diversi arretrati nei pagamenti. Essi hanno raggiunto la somma di 53.590 euro nel quinquennio 2000-2005; tale somma, posta in ruolo per la riscossione coattiva, ha visto entrate per soli 13.538,05 euro. Dai controlli operati sul successivo quinquennio la somma arretrata non ancora pagata ha raggiunto la cifra di 150.000 euro circa. Innanzi a tali cifre, la giunta comunale ha deciso di fare chiarezza e di rivedere tutta l'impostazione del servizio.

Dai controlli effettuati, è emerso che nel mese di febbraio 2010 ben 261 utenti su 1.032 fruitori del servizio non avevano ancora presentato l'istanza di adesione al servizio, che risulta adempimento essenziale, in quanto viene definito dalla normativa vigente come «servizio a domanda individuale», al pari del trasporto scolastico (decreto del 31 dicembre 1983 del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze), e non può essere erogato obbligatoriamente a tutti, ma solo a quanti, previa specifica e sottoscritta adesione, hanno manifestato la volontà di garantire il servizio al proprio figlio. È chiaro, dunque, come nulla possa essere fatto in proposito senza la condivisione dei genitori: ben si conoscono le responsabilità a cui si è soggetti, nel caso in cui venga posta in essere un'azione non condivisa da chi esercita la genitoriale potestà.

Si è deciso, pertanto, prima di avviare procedimenti tesi alla riscossione degli arretrati, di acquisire le adesioni al servizio. Queste ultime, infatti, costituiscono il contratto tra il cittadino e il Comune per il servizio di refezione scolastica. L'obiettivo di persuadere i genitori a presentare la scheda di adesione ha portato ad acquisire, nel solo mese di febbraio, soltanto 57 nuovi utenti. A fronte dello

scarso riscontro, l'amministrazione comunale ha fissato dei termini di consegna dell'adesione con scadenza al 15 marzo 2010, informando contestualmente che coloro che non avessero consegnato il modulo entro il termine e che avessero precedenti insolvenze, sarebbero incorsi nella sospensione del servizio a partire dal 22 marzo.

All'inizio di marzo è stato inviato un secondo sollecito, accompagnato da telefonate alle famiglie e dall'invio a casa di un nuovo modulo di iscrizione, con lettera di avviso tradotta in cinque lingue per facilitarne la comprensione del contenuto da parte delle famiglie straniere. Inoltre, per tutti coloro che non erano stati raggiunti telefonicamente, il modulo e la lettera sono stati recapitati a mano tramite gli agenti della polizia locale. Allo stesso tempo, presso le scuole sono stati affissi avvisi multilingue.

Il 12 marzo 2010 41 alunni non avevano ancora consegnato il modulo di adesione al servizio mensa; perciò in data 17 marzo, l'amministrazione comunale ha inviato un avviso per posta elettronica alla dirigenza dei due istituti comprensivi, comunicando che, a partire dal lunedì 22 marzo, il servizio mensa sarebbe stato ridotto ad un panino per tutti quei bambini le cui famiglie non avessero comunicato l'adesione in tempo utile.

Il giorno 22 marzo nove bambini si sono trovati nella situazione di dover usufruire di un pranzo ridotto; il giorno 24 marzo i bambini si erano ridotti a quattro ed entro la serata tutte le adesioni venivano acquisite, facendo cessare la materia del contendere.

Le 80 famiglie non abbienti hanno avuto i propri figli ammessi alla mensa scolastica con onere a carico del Comune.

Da quanto esposto, quindi, si è trattato della legittima pretesa del rispetto della normativa vigente e della volontà dei genitori, a cui va riconosciuto l'esercizio della genitoriale potestà e delle responsabilità conseguenti.

**FRANCO Vittoria (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO Vittoria (PD).** Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Viceconte per la risposta e l'ampia documentazione che ha fornito. Ciò non toglie tuttavia che i due in questione siano fra i tanti casi (purtroppo non possiamo citarli tutti, ma potremmo anche aggiornare l'interrogazione) sempre più frequenti che parlano di una scuola pubblica che non è più in grado di corrispondere pienamente alla sua missione principale, quella di creare le condizioni per sollecitare e creare l'eguale cittadinanza, formare cittadini eguali, quali che siano le condizioni sociali e le possibilità economiche delle famiglie di provenienza dei bambini. Sono due casi che parlano invece di una scuola che può addirittura diventare essa stessa luogo della discriminazione, anche discriminazione palese come in questi due casi.

Per l'istituto "Flora" è evidente che si trattava di due progetti diversi di viaggi di studio fatti oggettivamente per possibilità economiche diverse, e mi chiedo se non ci fossero invece modalità diverse da quella adottata per evitare e prevenire un momento che facilmente poteva apparire, è apparso e, a mio parere, era discriminante nei confronti dei bambini con minori possibilità economiche.

Ancora più grave, se possibile, è il caso dei bambini della scuola elementare "Anna Frank" di Montecchio Maggiore, che sono stati esclusi dalla mensa, come il Sottosegretario ha riferito, a causa della morosità delle famiglie, italiane e straniere. È vero che in questo caso è il Comune che doveva farsi carico di famiglie indigenti che non potevano pagare le rette, ma non vi sono giustificazioni: non c'è giustificazione che possa far accettare la decisione di non dare un pasto ad un bambino. Noi dobbiamo mettere al centro i bambini, la loro sofferenza psicologica. Immagino la sofferenza psicologica di quei bambini che, da un giorno all'altro, si sono visti esclusi da un servizio di cui invece fruivano fino a quel momento, ma anche sicuramente il disagio delle famiglie, perché, come è stato poi dimostrato, sono realmente indigenti, non in grado di pagare neppure la retta per la mensa dei loro figli. È stato dimostrato che si tratta di famiglie in cui l'uomo di famiglia, o spesso la donna di famiglia, aveva perso il lavoro. Insomma, sono famiglie che davvero versano in condizioni di indigenza grave, quindi non vi sono giustificazioni.

Ci sarà stato un difetto di comunicazione, comunque un'amministrazione non può prendere una siffatta decisione prima di essersi fatta essa stessa promotrice di qualche iniziativa. Ho letto sui giornali che la Caritas, per esempio, si è prestata immediatamente a far fronte alle spese; perché non è stata la scuola a mettersi in contatto direttamente con associazioni e centri che potevano farsi carico di questo problema? Abbiamo visto un intento punitivo nei confronti di queste famiglie e

di questi bambini, bambini incolpevoli che hanno come unica risposta la sofferenza, il disagio psicologico, e che magari resteranno segnati per tutta la vita da questa sofferenza psicologica.

Dobbiamo anche tener presente un fatto che contraddistingue il nostro Paese: quello di essere uno dei Paesi in Europa con la più scarsa mobilità sociale. Ciò significa che non siamo in grado di valorizzare i talenti ovunque si trovino, a prescindere dalla provenienza sociale o dalle capacità economiche delle famiglie. Sarebbe più grande il nostro Paese se riuscissimo in questo: invece, il nostro è un Paese dove ancora vanno avanti i giovani che provengono dalle famiglie più abbienti e più attrezzate sul piano culturale.

Se vogliamo dare una risposta a questo problema, credo non siano queste le soluzioni o i provvedimenti da prendere, quale che sia il livello a cui vengono presi, che sia il Comune, la Provincia, la Regione o il Governo centrale. Ritengo che una scuola debba essere chiamata a riappropriarsi della sua missione, come dicevo all'inizio: assicurare eguali diritti a tutti gli studenti, educare al rispetto dei criteri di solidarietà e di eguaglianza, presupposti indispensabili affinché una scuola possa davvero definirsi pubblica.

Mi auguro che il Governo possa, nella sua funzione e nei suoi poteri, farsi garante di questa missione della scuola pubblica.

**PRESIDENTE.** Seguono le interrogazioni [3-01351](#) e [3-01578](#) (*già* [4-03219](#)) su una circolare dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna relativa ai rapporti degli insegnanti con la stampa e con le famiglie degli alunni.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

**VICECONTE**, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.* Signora Presidente, rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari della senatrice Adamo e della senatrice Soliani, in quanto di analogo contenuto.

La nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del 27 aprile 2010, a cui le interrogazioni parlamentari fanno riferimento, lungi dal voler ledere i valori costituzionali e l'autonomia delle scuole, si pone piuttosto l'obiettivo di migliorare la comunicazione e il dialogo con le scuole, al fine di garantire un confronto più proficuo nella fase attuale di significative innovazioni agli ordinamenti.

Riportare il confronto nelle sedi competenti ad affrontare e a governare sul territorio le situazioni problematiche appare un contributo utile al funzionamento complessivo del sistema.

Tale finalità è ampiamente esplicitata nella seconda parte del documento, non riportata dagli organi di stampa, nella quale è evidenziato l'intento di migliorare l'informazione e l'approccio comunicativo con il personale della scuola, che è una costante della direzione dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, come testimoniato dai tanti momenti di incontro e comunicazione realizzati, a livello sia collettivo sia individuale, direttamente o a mezzo stampa.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2009-2010, in aggiunta alle molteplici occasioni istituzionali o personali di dialogo con tutte le componenti della scuola, si possono individuare i seguenti interventi della direzione generale, in risposta ad ogni richiesta ad essa indirizzata: 17 settembre 2009, comunicato stampa in cui il direttore generale annuncia l'intenzione di incontrare una delegazione dell'assemblea genitori-insegnanti delle scuole di Bologna; 24 settembre 2009, incontro con una delegazione dell'assemblea genitori-insegnanti delle scuole di Bologna; da settembre a ottobre 2009, visita del direttore generale a tutti i nove uffici scolastici provinciali e contestuali incontri con tutte le amministrazioni, i sindacati locali e tutti i dirigenti scolastici delle Province; 19 novembre 2009, incontro straordinario con tutti i dirigenti scolastici della Provincia di Bologna; 24 e 26 novembre 2009, videoconferenze con tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'informazione sulla riforma della secondaria; 3 febbraio 2010, comunicato stampa di chiarimenti sul programma annuale delle istituzioni scolastiche; 7 febbraio 2010, intervista sull'«Avvenire» del direttore generale a proposito della riforma; 9 febbraio 2010, comunicato stampa in cui si invita tutto il mondo della scuola a conoscere e a dialogare sul tema della riforma; 10 febbraio 2010, intervista rilasciata dal direttore generale al programma di RAI 3 «Buongiorno Regione» sui temi della riforma; 15 febbraio-18 febbraio 2010, conferenze di servizio sulla riforma per i licei; 25 febbraio 2010, conferenze di servizio sulla riforma per i professionali; 26 febbraio 2010, lettera di risposta ad una richiesta di chiarimenti dei 38 su 119 presidenti di circolo o d'istituto delle scuole della Provincia di Bologna, auto convocatisi in assemblea (cui aveva già risposto per lettera il dirigente provinciale e in un incontro il vice direttore dell'ufficio scolastico regionale); 26 febbraio 2010, comunicato stampa di chiarimento sugli aspetti della riforma; dal 27 febbraio al 7 marzo 2010 su «Il Resto del Carlino» sono state concordate una serie di sei schede esplicative delle innovazioni della riforma della scuola secondaria superiore; l'11 marzo 2010

vengono pubblicate da «Il Corriere di Bologna» le domande sulla riforma fatte dai lettori nel *forum* aperto sul sito Internet del giornale; il 19 e il 23 aprile 2010, comunicato stampa sui finanziamenti in arrivo alle scuole; 10 maggio 2010, comunicato stampa in cui si illustra la riorganizzazione dell'ufficio e si annuncia il potenziamento del servizio di comunicazione con l'utenza.

Al fine di potenziare queste azioni è stato annunciato anche al Forum della pubblica amministrazione, oltre che agli organi di stampa locali, l'intenzione dell'ufficio di aprire nuovi canali di comunicazione, anche per via informatica, per dar modo a ciascuno di esprimere pareri, proposte, richieste, segnalazioni.

Ciò premesso, si ritiene sia opportuno anche il richiamo alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e il comportamento del personale della scuola, norme non recenti e che nessuno ha mai ritenuto in contrasto con i principi e i valori costituzionali. Piuttosto, esse richiamano la comune appartenenza ad un'amministrazione e la necessità, etica prima ancora che giuridica, di non sentirsi parte altrá rispetto ad essa, ma sua componente, impegnata al perseguimento dei fini istituzionali e all'osservanza delle norme di lealtà nei confronti dell'amministrazione stessa.

Appare anche significativo, ai fini qui evidenziati, il rimando alla specifica funzione educativa della scuola, che ha un ruolo fondamentale nell'educazione alla legalità e alla convivenza civile dei futuri cittadini, ruolo su cui concordano tutta la letteratura e la ricerca in campo educativo, oltreché le indicazioni degli ordinamenti di ogni grado scolastico. Appare incompatibile con le finalità istituzionali della scuola un comportamento di mancato rispetto verso gli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Governo) di quei docenti o dirigenti scolastici che si pronunciano per la inosservanza di atti normativi legittimamente adottati.

Preme altresì sottolineare che la modalità scelta dal direttore generale per affrontare tali temi è stata quella di una nota riservata, la cui divulgazione non è stata mai autorizzata. Essa era rivolta esclusivamente ai dirigenti dei propri uffici provinciali, con i quali il tema era stato già condiviso nel corso di incontri di lavoro. Il linguaggio con cui è formulata, pertanto, ipotizza un lettore già esperto della problematica, dei testi normativi di riferimento e delle loro implicazioni: si è ritenuto di fornire ai dirigenti provinciali uno strumento di riferimento, sulla base del quale essi avrebbero potuto affrontare, caso per caso e con la dovuta mediazione, nel rispetto più volte dichiarato della libertà di pensiero, le situazioni che si fossero eventualmente presentate sul territorio.

Va infine chiarito che la comunicazione tra il direttore generale e i propri dirigenti è un atto interno e riservato, che rientra nell'esercizio del potere discrezionale e organizzatorio del direttore generale.

Si ritiene pertanto che l'iniziativa del direttore generale non abbia in alcun modo leso i diritti costituzionalmente garantiti, né che possa ritenersi in contrasto con i principi e i valori della nostra Carta costituzionale, ma piuttosto abbia indicato percorsi di comunicazione più efficaci e funzionali, nel rispetto delle norme vigenti.

**ADAMO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ADAMO (PD).** Signora Presidente, sinceramente sono sconcertata dal tipo di risposta venuta ai quesiti posti nella mia interrogazione e in quella della collega Soliani. Secondo me scappava anche un po' da ridere al Sottosegretario mentre leggeva quella specie di *curriculum vitae* del dirigente scolastico regionale, *curriculum* non richiesto. All'interrogazione, che si chiama così perché vengono poste delle domande (in questo caso due), ci si aspetta di avere delle risposte (in questo caso due): sapere se è il Ministro che ha dato l'*input* ai dirigenti regionali di intervenire in quel senso e capire se il Ministro è comunque d'accordo o no.

Alla prima domanda non si risponde. Per la seconda, invece, possiamo dedurre (alla fine di questa - mi scusi la franchezza, signor Sottosegretario - inutile dissertazione su quanti comunicati stampa ha fatto il dirigente scolastico regionale nella sua vita, cosa che non interessa assolutamente nessuno) che il Ministro condivide l'operato del dirigente, e le motivazioni di questa condivisione peggiorano la situazione. In Padania, per dirla come direbbero i colleghi della Lega, si dice che «l'è pèso el tacòn del buso».

Abbiamo detto che questo dirigente forse ha mostrato un eccesso di zelo, perché si è permesso di dire che i dirigenti scolastici nella loro autonomia non tanto non possono parlar male della Gelmini e di Tremonti (ciò che attiene ai diritti sindacali della dirigenza, problema complicatissimo), ma non devono dire ai genitori quanto organico verrà a mancare l'anno successivo, e non devono dire ai genitori come stanno redigendo i bilanci. Dopo di che sappiamo (se ne è parlato anche in altra sede) che alle scuole è arrivata una circolare in cui si dice di preparare un bilancio falso perché in

questo momento le risorse non possono essere garantite: quindi, si chiede di inserirle comunque in entrata. Questo è gravissimo! Dunque, la colpa dei dirigenti scolastici è stata quella di dire ai genitori che presentavano la domanda di iscrizione dei figli che sarebbe stata tolta una classe a tempo pieno, perché quest'anno non sarebbero riusciti a garantirla con l'organico esistente, a differenza dell'anno precedente. Questo è quanto è stato detto.

Poi lei, signor Sottosegretario, ha addirittura affermato - come dicevo, a peggiorare la situazione - che in realtà ciò non è stato scritto ai dirigenti, ai quali è giunto un messaggio per via orale, come in Lombardia, ma si è trattato di una cosa interna tra il direttore scolastico regionale e i provveditori (per intenderci tra noi del secolo scorso che usiamo il vecchio linguaggio). E da quando un atto ufficiale, ancorché interno, è secretato? Forse se ne deve occupare il COPASIR? Questo dirigente scrive ai provveditori come intende lui il diritto alle informazioni di genitori e insegnanti nella scuola.

Spero - questo dato manca nella sua risposta, signor Sottosegretario, e quindi mi permetto di chiedere un suo intervento in tale direzione - che vi sia una correzione, perché purtroppo chi le ha preparato la nota, non contento di aver sbagliato, insiste nell'errore.

**SOLIANI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SOLIANI (PD).** Signora Presidente, signor Sottosegretario, mi pare di dover constatare che siamo di diversa opinione. Il dramma è che l'opinione differente riguarda il profilo ed il significato di alcuni valori costituzionali fondamentali oltre che la funzione dei dirigenti dello Stato.

Certamente, tutto l'insieme dell'agenda del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna sui suoi incontri e sulle sue informazioni attiene al suo ruolo: si tratta di incontri dovuti ed anche utili, che sono a sua discrezione nella comunicazione diretta con le scuole dell'Emilia-Romagna e con l'opinione pubblica di quella Regione. Ma la circolare del 27 aprile 2010 si caratterizza per qualcosa che non può essere contemplato nel quadro dei valori costituzionali delle funzioni di dirigente. Una nota, ancorché riservata, non deve travalicare i confini del rispetto che si deve (pare anche a me probabilmente troppo zelo) ai soggetti che fanno parte del complesso delle istituzioni pubbliche.

In questo caso si tratta della stessa autonomia delle istituzioni scolastiche di cui non vi è cenno, come se non dovesse esistere il rispetto: ci si ferma di fronte alle norme, ai modi e ai comportamenti dell'istituzione scolastica, che è fatta di dirigenti, di personale, di docenti e di genitori e di famiglie, nonché del territorio. Questa autonomia, che è scritta nella Carta costituzionale, è come se non esistesse. Quindi, la violazione è gravissima! Vorrei sapere dal direttore generale come pensa che debba configurarsi l'autonomia di gestione e di governo delle scuole nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Peraltro, in questo caso si tratta di qualcosa di molto preciso. Nella circolare, senza limiti, vi è un invito ai dirigenti affinché impediscano che siano rese dal personale dichiarazioni alla stampa e ai genitori all'interno della vita della scuola su posizioni critiche nei confronti, sostanzialmente, del Ministero dell'istruzione.

Questa circolare ha suscitato stupore. Per fortuna è stata resa pubblica, perché il problema esiste in sé, e non per il fatto che resta riservata tra alcuni. A me preoccupa che esista questa mentalità tra i funzionari dello Stato. Infatti, ha stupito e inquietato semplicemente in ragione del buon senso: una sorta di carenza professionale. Non vi è cenno, neppure nella risposta del Sottosegretario, di come debba essere tutelato, e non violato, il diritto alla libertà di espressione, che è fondamentale, in modo particolare in un tempo come questo. Vorrei vedere il direttore generale dell'Emilia-Romagna che rincorre sul *web* tutte le dichiarazioni che si fanno oggi. Vi è poi da considerare un altro fondamento della democrazia: il valore dell'informazione dell'opinione pubblica. È un'altra questione che a me pare del tutto assente dal vostro orizzonte.

Aggiungo anche che io ritengo la scuola, a maggior ragione, poiché è fondamento di cultura e di educazione alla democrazia, un luogo strategico per la valorizzazione e il rispetto dei valori costituzionali. Bisogna intendersi, perché il punto è proprio questo. La legge n. 133 del 2008, approvata dal Parlamento, ha stabilito un taglio di oltre 8 miliardi di euro. Questa è la verità delle cose. Di questo sono tutti consapevoli e vi è perfino il dovere della scuola di informare su quello che il Parlamento ha deciso. Ma il Governo e la maggioranza si assumano le proprie responsabilità.

In questo senso, informare sulle leggi e consentire che al riguardo vi sia poi un libero convincimento fa parte di quell'educazione al pluralismo democratico da cui la scuola non può essere assolutamente esclusa. Insomma, io non vorrei che con il degrado ormai diffuso, che va

crescendo nel Paese per la situazione che sta vivendo, i funzionari dello Stato, in modo particolare quelli che si occupano del comparto dell'istruzione, che ci stanno a cuore in questo momento, si sentissero più sudditi che funzionari dello Stato. Devono essere garanti di ciò che permane e non di ciò che transita attraverso i Governi di turno.

Quindi, nella nostra interrogazione chiedevamo il ritiro della circolare - non mi pare che ciò sia avvenuto - e la stessa rimozione dall'incarico del dirigente, semplicemente per affermare che qui bisogna mettersi d'accordo: non possono rimanere al loro posto dirigenti che restringono gli spazi della democrazia. Ma quest'assenza di sensibilità democratica purtroppo noi la registriamo anche su altri terreni, anche se in modo particolare dentro la scuola: la vicenda di Adro sta lì ad insegnarlo.

Il confronto di questa mattina tra il Parlamento e il Governo, sia pure contenuto nei tempi, spero anch'io che possa essere un punto di ripartenza per capire che i problemi che abbiamo posto sono veri. Il non vederli è francamente l'indice che allora quanto abbiamo notato non è soltanto un episodio o uno dei problemi che si evidenziano qua e là, ma è purtroppo una mentalità politica della maggioranza e del Governo a cui anche i singoli funzionari ritengono di doversi accodare.

Questo è un punto di allarme per la scuola italiana e noi non cesseremo di dirlo tranquillamente e serenamente, perché la democrazia è il senso del limite. Allora, coloro che hanno responsabilità pubbliche, devono sapere qual è l'ambito in cui si possono muovere e fermarsi quando vanno a toccare i diritti e il loro rispetto di altri soggetti, tra l'altro costituzionalmente protetti come sono quelli della scuola.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione [3-01493](#) sul conseguimento della certificazione europea di qualità da parte della Facoltà di medicina veterinaria di Sassari.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

**VICECONTE**, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.* Signora Presidente, la razionalizzazione del sistema universitario è, come è noto, obiettivo preciso del Governo e del complesso delle università italiane: nell'ambito di tale necessario ed urgente processo di verifica e di riflessione sulle strutture di ciascun ateneo e sulle potenzialità che possono offrire, una particolare attenzione merita la situazione delle facoltà di medicina veterinaria.

È noto, infatti, che la loro istituzione, evoluzione ed eventuale arricchimento presuppone e richiede un monitoraggio ed una verifica tali da comprovare il rispetto degli standard di qualità previsti dall'Unione europea, che consentano un percorso formativo di qualità e conseguentemente consentano ai laureati di svolgere la relativa professione in tutti i Paesi della stessa Unione.

Ai fini della programmazione e della razionalizzazione del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria per l'anno accademico 2010-2011, è stato costituito un apposito gruppo tecnico composto dal presidente della conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, dai presidi delle facoltà di medicina veterinaria delle università di Torino, Bari e Perugia, dal presidente della Federazione degli ordini veterinari italiani, dal vice presidente vicario del consiglio direttivo dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani e dal rappresentante del Ministero della salute.

Il Gruppo ha avanzato la proposta, recepita dall'Amministrazione, che entro il 2013 tutti gli atenei si adoperino al fine di potenziare e adeguare le strutture per ottenere l'approvazione da parte dell'*European Association of Establishments of Veterinary Education* (EAEVE), anche se sotto condizione.

Con nota del 2 luglio scorso sono state invitate le autorità accademiche a valutare autonomamente, prescindendo da qualsiasi rilievo o sollecitazione comunitaria, tutte le possibili iniziative per potenziare l'organizzazione di facoltà che più di altre necessitano di adeguate strutture scientifiche, didattiche e di ricovero affinché possano candidarsi alla valutazione del predetto organismo.

Al fine di consentire agli atenei di rispondere a tale esigenza o di adeguarsi, si ritiene che l'approvazione, anche condizionata, non potrà essere differita oltre il 2013.

La mancata richiesta, da parte di un ateneo, della valutazione all'organismo europeo sopra citato, comporterà dall'anno accademico 2013-2014 la impossibilità di immatricolare studenti, pur assicurando a coloro che sono già iscritti la conclusione del percorso di studio e il conseguimento del titolo; è necessario, quindi, che siano rispettati tempi e modi di acquisizione delle relazioni di verifica in quanto la rilevazione dell'offerta formativa in vista della futura programmazione prevederà, nelle relative schede, l'indicazione circa lo stato di approvazione da parte dell'EAEVE, non escludendo la possibilità che un'apposita commissione, costituita da componenti dell'amministrazione e di esperti, possa compiere sopralluoghi nelle varie sedi.

La programmazione di nuovi accessi potrà essere effettuata tenendo conto dell'accreditamento delle sedi o dell'approvazione, anche se con riserva, da parte dell'organismo europeo: un eventuale

giudizio negativo o di rinvio degli ispettori europei non consentirà, peraltro, di accogliere le proposte di integrazione o sinergia organizzativa e operativa con facoltà di altri atenei idonee a superare le lacune strutturali o funzionali evidenziate nelle relazioni ispettive.

Si ritiene, tuttavia, di dover evidenziare che tutta la materia relativa alla programmazione e alla razionalizzazione del sistema universitario, comprese le problematiche riguardanti le facoltà di medicina veterinaria, saranno oggetto di studio, anche a breve termine, in vista del prossimo anno accademico.

Per quanto riguarda in particolare la facoltà di medicina veterinaria dell'università di Sassari, si rappresenta che la stessa ha aderito ai principi che governano l'EAEVE ed ha accettato di sottoporsi alla valutazione qualitativa del proprio corso di laurea avviando una serie di azioni con l'obiettivo di conseguire la certificazione del raggiungimento degli indispensabili standard qualitativi.

Nel 1998 la commissione EAEVE ha effettuato la prima visita presso la facoltà che si è conclusa con un giudizio negativo per l'insufficiente didattica pratica fornita agli studenti e l'assenza di strutture come l'ospedale veterinario, l'azienda zootecnica e il macello sperimentale; fino al 2005 la facoltà ha, quindi, avviato le pratiche amministrative per la costruzione dell'ospedale veterinario e, soprattutto, per acquisire le risorse economiche da aggiungere ai 0,9 milioni di euro pervenuti dal Ministero.

Non essendo tali risorse ancora sufficienti, su richiesta del preside di facoltà, nel corso dello stesso 2005, è stato chiesto l'intervento del presidente della Regione, che ha proposto la costruzione di una nuova facoltà di agraria e di veterinaria in località Bonassai (20 chilometri da Sassari) e, conseguentemente, che la visita della commissione, prevista entro 10 anni dalla precedente del 1998, fosse posticipata.

Tuttavia, le ingenti risorse necessarie per la realizzazione della nuova facoltà non sono state reperite. I finanziamenti previsti nei fondi FAS non sono stati assegnati e il successivo sopraggiungere della crisi economica ha generato un notevole rallentamento nelle attività operative; pertanto, nel giugno del 2009, la facoltà ha deciso di rimanere nella sede di Sassari (che necessita di interventi urgenti di ristrutturazione, ma è stata realizzata negli anni '70) e di richiedere parte dei fondi per la costruzione dell'ospedale veterinario; allo stesso tempo sono stati avviati i contatti con la presidenza dell'EAEVE ed è stato chiesto di rinviare la prossima visita al 2013, come risulta nel sito [www.eaeve.org](http://www.eaeve.org).

Successivamente, con un totale di 8,5 milioni di euro (6 milioni dalla Regione, 0,9 milioni dal Ministero e 1,6 milioni dall'ateneo), è stata attribuita alla ditta NOVACO la costruzione dell'ospedale con un cronoprogramma di inizio dei lavori settembre 2010 e realizzazione entro il 2012.

Per quanto riguarda l'obiettivo di colmare le deficienze sulla didattica pratica, non disponendo di un'azienda zootecnica e di un mattatoio sperimentale, la facoltà ha attivato una serie di convenzioni per la gestione sanitaria del canile di Sassari, con l'ASL per un pronto soccorso, con una serie di mattatoi privati attorno alla città e con diverse aziende che allevano le principali specie di interesse domestico (polli, conigli, piccoli ruminanti, bovini, suini ed equini).

Sono state anche avviate convenzioni con enti pubblici che, a diverso titolo, si occupano di aspetti sanitari (Istituto zooprofilattico della Sardegna) o di allevamento degli animali (AGRIS). Per completare il percorso di didattica pratica all'esterno sono stati acquisiti tre pulmini da otto posti per il trasporto degli studenti nelle aziende zootecniche o nei mattatoi; per la didattica pratica all'interno della facoltà sono stati realizzati nuovi laboratori per le materie di base e di trasformazione dei prodotti di origine animale ed è stata anche acquisita una nuova sala di dissezione e di necropsia.

Sono, inoltre, in fase di acquisizione il laboratorio di chimica clinica e di malattie infettive ed infestive, indispensabili per il funzionamento e la gestione del costituendo ospedale veterinario.

**SBARBATI** (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SBARBATI** (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE*). Signora Presidente, debbo dire che la risposta è abbastanza esaustiva e ripercorre l'*iter* che in questi anni c'è stato per arrivare all'adeguamento degli standard e alla conquista di un parere positivo da parte della EAEVE.

Credo che tutto questo debba essere potenziato e seguito dal Ministero, perché a volte non basta erogare i fondi, bisogna controllare come vengono spesi e monitorare soprattutto i tempi di realizzazione.

Ciò che manca sono questo ospedale veterinario e sicuramente anche i laboratori ed il mattatoio sperimentale, che dovrebbero insieme costituire gli elementi positivi di considerazione da parte dell'organismo europeo per dare la certificazione. Parliamo di realtà meritevoli di un'attenzione particolare, di zone svantaggiate, e credo che l'insularità della Sardegna non penalizzi soltanto il sistema dei trasporti, ma l'intero sistema di sviluppo, che comprende anche il settore dell'istruzione pubblica e dell'università pubblica. Sottolineo «pubblica» perché ho sentito poc'anzi una senatrice del Partito Democratico sottolinearlo per la scuola e mi ha fatto molto piacere, ma ricordo loro che hanno votato contro il mio emendamento che recava la dizione «università pubblica». Ma tant'è.

Io dico che l'attenzione del Governo deve continuare - e mi pare che nella risposta del Sottosegretario ci sia questa puntualizzazione - e che deve essere un'attenzione che funga anche da supporto, perché spesso e volentieri le realtà insulari, come le realtà periferiche, vengono lasciate a loro stesse, in una complicazione burocratica costante, che appartiene in particolare al Ministero dell'istruzione e dell'università nel nostro bellissimo Stato, dell'Italia, e che rende quasi impossibile il raggiungimento degli obiettivi quando non ci sono sostanziali investimenti anche da parte del privato. Parliamoci chiaro: qui c'è una mancanza totale di investimenti, con un investimento che è stato recentemente erogato che deve essere valutato *in progress* anche per quanto riguarda l'organizzazione e la tempestività e il rispetto dei tempi dei lavori, che devono essere conclusi tra un paio d'anni per affrontare il 2013 con una possibilità di passare la verifica.

Dicevo anche, signor Sottosegretario, se sia possibile nel frattempo e non soltanto dopo il 2013, riuscire ad ancorare l'esperienza della facoltà di medicina veterinaria dell'università di Sassari ad un'altra università «virtuosa» perché già nei termini del rapporto positivo da parte della EAEVE.

Ho presentato anche un'interpellanza sulla facoltà di medicina veterinaria di Camerino, Regione Marche, che, per una bizzarria su come vengono interpretate le nostre leggi, deve essere accorpata all'università di Macerata, nonostante abbia sede a Camerino e abbia una storia complessa e molto positiva (peraltro, dispone di un ospedale veterinario e di un mattatoio a norma europea). Pertanto, se ci fosse la possibilità di un'integrazione che sia di supporto, soprattutto per la parte che lei rilevava, quella della didattica (perché i fondi ora ci sono e dovrebbero essere spesi in maniera congrua), riterrei che la sua risposta possa essere, per quanto mi riguarda, pienamente accettata. Le chiedo, se avrà la cortesia di farlo, l'impegno a verificare questa possibilità.

Credo che il supporto di un altro istituto universitario dello stesso indirizzo (medicina veterinaria) possa essere utile per migliorare la didattica e per conoscere lo spaccato di altre sperimentazioni che possono essere avvicinate anche dall'università di Sassari, che già ha un comportamento virtuoso, ma che può essere aiutata e favorita in questo processo, per raggiungere gli standard che oggi sono, come naturalmente si prevede, indispensabili per tutti, sui quali lei ha sottolineato che non è possibile alcuna deroga.

Pertanto, preoccupiamoci per tempo, affinché non avvenga che in Sardegna la facoltà di medicina veterinaria sia cancellata, con un risvolto estremamente negativo su una Regione già penalizzata, dove la povertà e la disoccupazione rappresentano un male enorme e dove l'agricoltura ha un certo valore, ma deve essere supportata dall'università, che in questo settore offre la sua competenza per formare professionisti che possano garantire la qualità e soprattutto il controllo, che è molto importante.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*Omissis*

La seduta è tolta (ore 12,49).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/BIS)

### PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

#### QP1

TREU, ROILO, BIANCO, CASSON, GHEDINI, DELLA MONICA, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

#### Respinta (\*)

Il Senato,

premessi che:

il 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura, il provvedimento in esame, con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

prima di affrontare nel merito i profili critici del disegno di legge in oggetto, non si può non ricordare come nel messaggio il Presidente della Repubblica abbia fortemente criticato la natura «marcatamente eterogenea» del provvedimento, sottolineando gli effetti negativi che la natura eterogenea degli atti normativi produce, oltre che sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, anche sulla «conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativa e quindi sulla certezza del diritto»;

il «Collegato lavoro» che inizialmente si componeva di soli nove articoli ora consta di ben quarantanove articoli aventi ad oggetto le materie più disparate, disciplinate, peraltro: in modo tale da rendere arduo valutare la coerenza interna delle stesse e la congruenza con le altre norme vigenti sulla medesima materia;

l'inserimento di disposizioni riguardanti il controllo sul doping, la tutela della salute nelle attività sportive, gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, le valutazioni comparative dei docenti universitari, il trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, l'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito, I concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato, l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie conferma la prassi deteriorata di un modo di legiferare frammentario e disorganico che dà luogo a provvedimenti *omnibus* che nel merito rischiano di produrre non pochi dubbi interpretativi;

conseguenza di questo modo di legiferare, più volte criticato dal Capo dello Stato, sarà inevitabilmente l'aumento esponenziale di quel contenzioso, la cui deflazione appare tra gli obiettivi espliciti del provvedimento, con conseguenti costi aggiuntivi per lo Stato, per i cittadini e per le imprese,

premessi inoltre che:

il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31 (ora articolo 30) del disegno di legge che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro;

il messaggio riguarda in primo luogo il comma 9 (ora comma 10), relativo alla pattuizione di clausole compromissorie nei contratti di lavoro;

si tratta di una norma scritta in modo farraginoso e, per la maggior parte, incomprensibile, che introduce - o meglio, ha l'ambizione di introdurre - una riforma del codice di procedura civile finalizzata ad imporre, di fatto, l'arbitrato nelle controversie di lavoro;

l'articolo 30 prevede infatti una forma di arbitrato in cui l'espressione della volontà è limitata alla fase nascente del rapporto di lavoro, nella quale la «libera» scelta è di fatto condizionata dalla debolezza di lilla delle parti;

a tale proposito il Presidente della Repubblica afferma che «La introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare

una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale.»;

nel messaggio si ricorda come la Corte abbia «innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro e alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale.»;

ed ancora, appare senza dubbio difficilmente realizzabile e poco credibile il compito, attribuito alle commissioni di certificazione, di accertare «l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro» in quanto, come opportunamente sottolineato nel messaggio, la garanzia offerta dalle commissioni di certificazione è tutt'altro che sufficiente, sia «perché tali organi (...) non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore (...)» sia perché a questa attribuzione di nuovi compiti e funzioni non corrisponde una verifica sulla loro reale consistenza e capacità organizzativa, nonché sulle attività effettivamente svolte fino ad oggi,

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, è stata profondamente modificata - in risposta alle osservazioni del Presidente della Repubblica ed anche grazie al contributo delle opposizioni - la norma relativa alla pattuizione della clausola compromissoria che, nella versione precedente, prevedeva la sottoscrizione della stessa nel momento della stipulazione del contratto, ovvero nel momento di maggiore debolezza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro;

a tale proposito appare importante ricordare le parole contenute nel messaggio del Capo dello Stato in cui si sottolineava come non poteva non «destare sede perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.»;

in seguito alle modifiche apportate al testo si prevede il divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria prima della conclusione del periodo di prova o del decorso di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro;

queste modifiche, pur importanti, appaiono però del tutto insufficienti: il rinvio della sottoscrizione di tale clausola ad un momento immediatamente successivo la stipula del contratto di lavoro non fa venir meno il dubbio che il lavoratore si trovi in una permanente condizione di debolezza nel corso di tutto il rapporto di lavoro, in particolare in tutte le ipotesi di contratti a tempo determinato;

nonostante le suddette modifiche la norma introduce, di fatto, la rinuncia al diritto all'accesso alla giurisdizione sancito dalla Costituzione, dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza costituzionale, dando luogo ad una grave violazione del sistema di garanzie posto a tutela del lavoratore;

la scelta poi di escludere dall'oggetto della clausola compromissoria solo le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro appare lesiva delle garanzie essenziali sancite dalla legislazione in materia di lavoro, in quanto non tiene conto di altri diritti inderogabili, quali quelli relativi all'orario di lavoro ed alla sicurezza,

premesso inoltre che:

nel corso dell'esame del «Collegato lavoro», alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento del Gruppo del Partito Democratico che modificando la disposizione relativa all'accertamento da parte delle commissioni di certificazione dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie, stabiliva che le stesse dovessero essere già «insorte» (la versione precedente l'approvazione dell'emendamento parlava di controversie «che dovessero insorgere»);

la modifica - poi cancellata al Senato dove la parola «insorte» è stata sostituita dalla parola «nascenti» - era finalizzata a garantire la libertà del lavoratore di poter scegliere tra il ricorso all'arbitrato ed il ricorso alla magistratura ordinaria eliminando qualsiasi dubbio di carattere interpretativo e andando così nella direzione auspicata dal Presidente della Repubblica a tutela e garanzia della volontarietà dell'arbitrato;

considerato inoltre che:

solo una risposta parziale è stata data dal Parlamento ai rilievi critici mossi dal Presidente della Repubblica al comma 5 dell'articolo 30;

si tratta, come si legge nel messaggio, della possibilità per la clausola compromissoria «di ricomprendere anche la «richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento»;

«come è noto» - si legge nel messaggio - «nell'arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare.»

considerato altresì che:

pur riconoscendo l'importanza di istituti come la conciliazione e l'arbitrato quali strumenti di composizione delle controversie, non si può non vedere come l'articolo 30 integri di fatto il passaggio da un estremo all'altro. Gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico andavano nella direzione di far salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria e di limitare l'arbitrato alle materie oggetto del contratto collettivo: vi è il rischio, infatti, di passare dal sistema attuale, in cui il ricorso all'arbitrato non è agevole, all'eccesso opposto di estensione senza limiti del procedimento arbitrale, con il richiamo all'arbitrato secondo equità, anche contro i precetti costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei diritti,

rilevato inoltre che:

l'articolo 30 attribuisce ai contratti collettivi il compito di regolare la soluzione arbitrale delle controversie. In assenza, però, di accordi interconfederali o contratti collettivi, il comma 11 dell'articolo 30 prevede che trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro possa convocare le organizzazioni sindacali al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro, con proprio decreto, individua le modalità di attuazione per rendere operative le suddette disposizioni sull'arbitrato, rendendo così possibile inserire nel contratto individuale di lavoro il vincolo per cui ogni controversia dovrà essere risolta da un collegio arbitrale;

anche questa norma è stata oggetto delle osservazioni critiche contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica che afferma: «Non sembra (...) coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività: suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

con parole chiarissime il Presidente della Repubblica afferma che «solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi "effettiva" la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest'ultima, nei diversi livelli in cui si articola, può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti.»;

di questi rilievi critici la maggioranza non ha tenuto alcun conto. Il risultato è un astruso articolo composto da ben diciotto commi - poco comprensibile, scritto male e, di fatto, inapplicabile, considerato infine che:

il «Collegato lavoro» invece di rappresentare un disegno di legge riformatore su temi delicati e cruciali quali i lavori usuranti) il lavoro sommerso, le controversie di lavoro e gli ammortizzatori sociali è diventato, in seguito a quella che il relatore Castro ha definito una «stratificazione normativa virtuosa», un disorganico provvedimento *omnibus* in cui i nodi cruciali - oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica - sono stati affrontati e risolti solo in modo parziale e sicuramente non in modo tale da rappresentare una risposta esaustiva ai profili critici evidenziati;

dell'iniziale ambizione riformatrice resta ben poco nel testo oggi all'esame dell'Aula del Senato: restano irrisolte le questioni riguardanti gli strumenti per la tutela e la valorizzazione del lavoro, la promozione di politiche di innovazione del mercato del lavoro, capaci di coniugare flessibilità di utilizzo e sicurezza di impiego, nonché la lotta al «lavoro nero»,

tutto ciò premesso,  
delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1167-B/*bis*-A.

## QP2

ICHINO, ROILO, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, TREU, GHEDINI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

### Respinta (\*)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame in terza lettura del «Collegato lavoro», alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento all'articolo 31 (ora articolo 30) del disegno di legge in esame che estende la disciplina della risoluzione arbitrale della controversia, di cui al modificato articolo 412 del codice di procedura civile, alle controversie nel lavoro pubblico;

in seguito all'approvazione di tale modifica la risoluzione arbitrale della controversia si aggiunge al tentativo facoltativo di conciliazione (articolo 410 c.p.c.), alla conciliazione ed all'arbitrato sindacale (articolo 412-*ter* c.p.c.) e davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (articolo 412-*quater* c.p.c.), quali discipline, già applicabili alle controversie nel lavoro pubblico nella versione approvata dal Senato lo scorso mese di marzo;

premessi inoltre che:

l'articolo 30 scritto in modo farraginoso e, per la maggior parte, incomprensibile, introduce - o meglio, ha l'ambizione di introdurre - una riforma del codice di procedura civile finalizzata ad imporre, di fatto, l'arbitrato nelle controversie di lavoro;

l'articolo 30 prevede infatti una forma di arbitrato in cui l'espressione della volontarietà è limitata alla fase nascente del rapporto di lavoro, nella quale la «libera» scelta è di fatto condizionata dalla debolezza di una delle parti;

a tale proposito il Presidente della Repubblica afferma che «La introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di destinazione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito appello: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce della Corte Costituzionale.»;

considerato che:

a proposito della possibilità di incorrere all'arbitrato anche in materia di pubblico impiego, il Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura, il provvedimento in esame, ha affermato: «Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione»;

considerato altresì che:

in sede di esame in quarta lettura del disegno di legge, al Senato fu presentata una questione pregiudiziale del Gruppo del Partito Democratico con la quale si denunciava che qualora la norma fosse stata approvata così com'era, avrebbero potuto essere devolute all'arbitro, da qualsiasi responsabile di ufficio con qualsiasi suo dipendente, «le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti», secondo quanto previsto dall'articolo 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il citato articolo 63 prevede inoltre che qualora gli atti amministrativi «siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi». Ciò significa che, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 9 del provvedimento in esame, l'arbitro potrà disapplicare l'atto

amministrativo, in palese contrasto con quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso;

la gravità delle conseguenze della suddetta norma sono tali che, nel corso dell'esame al Senato in quarta lettura, si pensò che l'inserimento dell'articolo 412 del codice di procedura civile fra le ipotesi applicabili alle controversie nel lavoro pubblico fosse frutto di un errore involontario;

così però non era, considerato che nel corso dell'esame in quinta lettura la Camera dei deputati non ha modificato la suddetta disposizione, rimasta invariata anche in seguito al messaggio del Presidente della Repubblica, nonostante i rilievi e le osservazioni ivi contenuti a tale proposito;

non solo la norma non è stata modificata, ma con un emendamento del relatore è stata aggiunta anche l'applicazione della disciplina del processo verbale di conciliazione alle controversie nel lavoro pubblico;

considerato che:

in sede di quarta lettura del «Collegato lavoro», nel parere espresso sul provvedimento in esame dalla Commissione Bilancio del Senato si legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.»;

ciò significa che la maggioranza della Commissione bilancio del Senato ha riconosciuto come la questione posta dal Gruppo del Partito Democratico, cioè di possibili effetti finanziari negativi sul bilancio determinati dalla suddetta disposizione normativa, fosse assolutamente fondata;

i senatori del Gruppo del Partito Democratico, quindi, già sei mesi fa avevano evidenziato i problemi connessi all'applicazione di un meccanismo arbitrale alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione;

la suddetta disposizione rischia di prestarsi a indebite strumentalizzazioni con la conseguenza di minare l'intero impianto della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché di risultare in contrasto con le esigenze di contenimento dei costi dell'attività amministrati va;

grave è, infatti, il rischio, che l'introduzione dell'arbitrato nelle controversie riguardanti il pubblico impiego consenta malversazioni in materia di immissioni in ruolo e promozioni nelle amministrazioni statali;

considerato inoltre che:

nonostante i rilievi critici e le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica la norma non è stata modificata, Questa scelta appare molto grave per i motivi esposti, nonché irrispettosa nei confronti del Capo dello Stato e dello strumento che la Costituzione prevede all'articolo 74,

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1167-B/*bis*-A.

### **QP3**

**PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**

### **Respinta (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'AS. 1167-B/*bis* all'esame dell'Assemblea, concerne deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

il provvedimento in esame, approvato dal Senato in data 28 gennaio 2010, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 primo comma della Costituzione, in data 31 marzo 2010;

nel messaggio con il quale chiedeva alle Camere una nuova deliberazione sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica, sottolineava in linea generale la marcata eterogeneità della normativa in esso contenuta e gli effetti negativi di ciò in termini di conoscibilità

e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto;

in particolare, i rilievi del Presidente della Repubblica si sono appuntati sulla particolare problematicità di alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali quelle contenute nell'attuale 30 e sulle disposizioni connesse a quest'ultimo contenute negli attuali articoli 29, 31 e 49. Un ulteriore rilievo riguardava inoltre le disposizioni di cui all'articolo 20, soppresso nel corso dell'es8mB del provvedimento da parie delle Commissioni I e XI del Senato. Tutte le citate disposizioni disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori;

considerato che:

come rilevato dal Presidente della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi 1-11 dell'attuale articolo 30 modificano in modo rilevante la sezione I del capo I del titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-*quater* del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice. Il medesimo articolo apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro;

la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negozi azioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi de[la garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto. Ciò in analogia con quanto previsto dall'art. 2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l'impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi come riconosciuto nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005;

sulla base di tali indicazioni non può non essere oggetto di censura la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 30 del provvedimento in esame la quale ripropone nella sostanza quanto già previsto dal comma 9 dell'art. 31. La modifica inserita nel corso del dibattito alla Camera in base alla quale la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria «non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi» non muta infatti la condizione di debolezza nella quale si viene a trovare la parte che offre la prestazione di lavoro;

l'esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia «effettiva» risulta dalla stessa formulazione del comma 10, che, confermando il testo già oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica, affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all'art. 76 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Garanzia che non appare sufficiente, perché tali organi non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza;

non sembra coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 10, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, la previsione, sostanzialmente mantenuta al comma 11, di un intervento suppletivo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui pure si è precisata espressamente la natura regolamentare, che dovrebbe consentire, anche in assenza dei predetti accordi, tale possibilità «stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività». Come già rilevato dal Presidente della Repubblica si tratta di un'ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

viene inoltre confermata la disposizione di cui al comma 9 che sancisce la estensione anche al pubblico impiego della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità che il provvedimento in esame

dovrebbe introdurre attraverso la riforma dell'articolo 412 del Codice civile di cui al comma 5. Resta dunque inevasa la richiesta del Presidente della Repubblica di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione:

considerato altresì che:

sono state confermate o hanno comunque subito modifiche non sostanziali le disposizioni di cui agli articoli 29, 31 e 49 le quali a giudizio del Presidente della Repubblica rischiano a causa della loro formulazione di prestarsi a seri dubbi interpretativi e di potenziali contenziosi;

valutato altresì che:

è stato presentato all'assemblea da parte del relatore un emendamento volto alla reintroduzione nel testo del provvedimento in esame delle disposizioni già contenute nell'articolo 20 anch'esse oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica;

in particolare, tale emendamento contiene una disposizione che verrebbe ad incidere su procedimenti penali tuttora in corso volta ad impedire che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili. Tale disposizione è in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che dispone sanzioni per l'inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti;

considerati infine gli articoli 24, 25, 32 e 35 della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1167-B/bis.

---

(\*) Su tutte le proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.